

XCVIII. SEDUTA

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 1952

Presidenza del Presidente BONFIGLIO GIULIO

INDICE

	Pag.
Disegno di legge (Annunzio di presentazione) . . . . .	2941
Disegno di legge: « Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953 » (199) (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE . . . . .	2942, 2954, 2962
LO GIUDICE, relatore di maggioranza . . . . .	2942
NICASTRO . . . . .	2942
AUSIELLO, relatore di minoranza . . . . .	2950
Interrogazioni (Annunzio di risposte scritte)	2941
Schema di decreto legislativo (Annunzio di presentazione) . . . . .	2941
ALLEGATO	
Risposte scritte ad interrogazioni:	
Risposta del Presidente della Regione all'interrogazione n. 467 dell'onorevole Guttadauro . . . . .	2964
Risposta dell'Assessore all'agricoltura ed alle foreste alla interrogazione n. 472 degli onorevoli Guzzardi e Colosi . . . . .	2964
Risposta dell'Assessore all'agricoltura ed alle foreste alla interrogazione n. 483 dell'onorevole Gentile . . . . .	2965

La seduta è aperta alle ore 17,35.

DI MARTINO, segretario ff.) dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che, non sorgendo osservazioni, è approvato.

Annunzio di presentazione di disegno di legge di iniziativa governativa.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il disegno di legge « Provvedimenti per l'incremento economico nella Regione » (229), già inviato alla 5ª Commissione « Lavori pubblici, comunicazioni, trasporto e turismo ».

Annunzio di presentazione di schema di decreto legislativo.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo lo schema di decreto legislativo « Pagamento delle spese della Regione mediante accreditamento in conto corrente postale o con commutazione in vaglia bancari », (51), già inviato alla 2ª Commissione « Finanza e patrimonio ».

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute, da parte del Governo, le risposte scritte alle interrogazioni: numero 467, dell'onorevole Guttadauro, numero 472, degli onorevoli Guzzardi e Colosi e numero 483, dell'onorevole Gentile.

Esse saranno pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**  
« Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953 » (199).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge « Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953 ».

Ha facoltà di parlare il relatore di maggioranza, onorevole Lo Giudice.

**LO GIUDICE, relatore di maggioranza.** La Giunta del bilancio si rimette alla relazione scritta, riservandosi di intervenire sui singoli capitoli.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

(E' approvato)

Do, quindi, lettura dell'articolo 1:

**Art. 1.**

E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e tasse di ogni specie, escluse quelle che per il secondo comma dell'articolo 36 dello Statuto della Regione siciliana sono riservate allo Stato, e il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953, giusta lo stato di previsione dell'entrata, annesso alla presente legge (tabella A). E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

Poichè nell'articolo testè letto è citata la tabella A annessa al disegno di legge, apro la discussione sulla tabella stessa ed avverto che la votazione dell'articolo 1 avrà luogo dopo che sarà esaurita tale discussione.

E' iscritto a parlare l'onorevole Nicastro. Ne ha facoltà.

**NICASTRO.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento sarà limitato all'esame della tabella A, stato di previsione dell'entrata. Seguirò, per questo intervento, la sistematica da me adottata in seno alla Giunta del bilancio, nel trattare l'argomento, tenendo conto della relazione generale dello onorevole La Loggia.

Noi siamo soddisfatti che quest'anno la discussione avvenga sulla base di una relazione generale che illustra la situazione economica siciliana. Però desidereremmo, — e il desiderio credo sia stato espresso anche dal relatore di maggioranza — che questa relazione in avvenire venisse preceduta da un elaborato scritto da porre a disposizione della Giunta del bilancio, in modo che la stessa si possa orientare diffusamente nell'esame dei singoli capitoli del bilancio, avendo come punto di riferimento quella che è la visione governativa della situazione economica siciliana. E' un voto che esprimo.

A Roma, come è stato fatto rilevare altre volte, i disegni di legge sui bilanci sono, di norma, accompagnati da una relazione scritta del Ministro competente, e noi potremmo fare lo stesso in Sicilia. Comunque, ritengo che un voto, espresso anche dall'Assemblea, possa essere sufficiente per indurre l'onorevole Assessore La Loggia a fornire, nell'esercizio futuro, alla Giunta del bilancio una relazione sulla situazione economica siciliana.

Prima di trattare particolarmente la politica dell'entrata, devo rilevare come perduri il mancato rispetto dei termini previsti nell'articolo 19 dello Statuto della Regione siciliana. C'è un ritardo nell'approvazione del bilancio per l'anno 1952-53: siamo già in ottobre, mentre lo Statuto fissa come termine massimo la data del 31 gennaio.

Non è, questo, un richiamo, ma, piuttosto, la constatazione di una nostra deficienza. Non c'è dubbio che noi dobbiamo tendere a normalizzare i termini per l'approvazione del bilancio o per lo meno a fare in modo che lo stesso sia approvato entro il 30 giugno. Il Governo dovrebbe avere la diligenza di portare tempestivamente l'elaborato all'esame della Giunta del bilancio; se così facesse, non c'è



## II LEGISLATURA

## XCVIII SEDUTA

22 OTTOBRE 1952

dubbio che l'Assemblea sarebbe posta in grado di approvare in tempo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana.

Un altro problema, che riguarda l'applicazione dell'articolo 19 dello Statuto, è quello dei consuntivi. E' questa una questione che noi discutiamo da tanto tempo e che abbiamo posto con particolare accento anche in sede di Giunta del bilancio. Ci rendiamo conto delle difficoltà che insorgono sia in sede di elaborazione dei rendiconti che in sede di parificazione; ma non c'è dubbio che sono trascorsi diversi anni ed il ritardo non trova più giustificazione alcuna.

Abbiamo appreso in sede di Giunta del bilancio, che sono già pronti i consuntivi fino al '50-'51 e che è in via di elaborazione il consuntivo '51-'52. D'altro canto, noi avevamo rappresentato l'esigenza che ci si facesse, perlomeno, conoscere, in attesa di avere il conto di gestione definitivo, i risultati della gestione sia pure in partita provvisoria, in modo di orientare l'Assemblea sulla politica della spesa seguita nella Regione, sulla consistenza dei residui, etc..

Quindi, da parte nostra si rinnova ancora l'invito al Governo perchè metta l'Assemblea in grado di potere approvare, in conformità al disposto dell'articolo 19 dello Statuto, i conti di gestione dei singoli esercizi finanziari.

Dopo queste precisazioni in ordine all'articolo 19, procederò all'esame della tabella dell'entrata.

Per quanto riguarda la previsione dell'entrata, da parte nostra, in sede di Giunta del bilancio ed anche in sede di votazione di variazioni di bilancio, si è prospettata la necessità di un assestamento del bilancio, in modo che la previsione coincida più che sia possibile con l'accertamento finale.

L'onorevole Ausiello, nella sua relazione, ha prospettato con chiarezza gli scarti fra la previsione iniziale e l'accertamento finale a partire dal 1947-48. Lo scarto è del 30 per cento circa nel 1947-48, con una punta massima di circa il 34 per cento nel 1948-49. Via via, questo scarto si è andato attenuando sino a giungere all'8,19 per cento nell'esercizio passato come ci ha fatto conoscere ieri sera, in base ai dati più recenti, l'onorevole La Loggia.

A me sembra, però, che la previsione fatta dall'onorevole La Loggia — e cioè che ormai

il bilancio è da ritenersi assestato — non sia esatta. L'onorevole La Loggia, sulla base degli accertamenti del trimestre luglio-settembre, arriva alla conclusione che, su per giù, gli accertamenti finali potranno dare una cifra di poco superiore a quella delle previsioni iniziali, cifra che si può calcolare in 79 milioni circa, sulla base di quanto ha esposto lo stesso onorevole La Loggia.

Ora — e non lo dico per fare polemica — io non vorrei che questa risposta dell'onorevole La Loggia debba servire ad acquistare una esigenza ed un rilievo mossi dall'opposizione.

Non mi sembra esatto, onorevole Assessore alle finanze, l'esame riferito ad un solo trimestre dell'anno. Avrei compreso da parte sua un confronto tra il trimestre considerato e quello corrispondente dell'anno precedente, per vedere se si riscontra una certa variazione in percentuale. Non penso che sia esatto ritenere che questa previsione si debba mantenere costante nei tre trimestri successivi e debba poi portare a una cifra che all'incirca coincida con la previsione iniziale. Gli elementi che abbiamo in possesso, e di cui pure Ella dispone, potrebbero provare il contrario, onorevole La Loggia.

Da parte nostra, in sede di Giunta del bilancio, è stato formulato un invito al Governo a fornire una previsione più precisa, anche perchè l'Assemblea abbia una visione completa delle entrate, possa disporne in conseguenza, e non veda diminuito e striminzito il fondo a disposizione per le iniziative legislative. E' questa una richiesta da noi fatta anche in passato.

Quante volte, onorevole Assessore, nostre iniziative legislative hanno incontrato l'opposizione del Governo, per mancanza di fondi, mentre, poi, ci siamo trovati di fronte a scarti che sono arrivati fino a 5 miliardi?

Io dubito che l'accertamento finale coincida con la previsione iniziale; può darsi che mi sbagli, ma l'avvenire dirà chi aveva ragione. Passando all'esame delle singole voci dell'entrata, ricordo che noi abbiamo posto l'accento su una particolare questione, quella riguardante le imposte transitorie, che rappresentano il punto fondamentale delle nostre entrate.

Il gettito delle imposte transitorie è in diminuzione nella Regione; lo Stato, invece, ne prevede l'incremento mediante l'imposizione

di nuovi tributi di carattere straordinario dell'ammontare di 60miliardi, che, indubbiamente, graveranno anche sui contributi siciliani.

Noi abbiamo rilevato in sede di Giunta del bilancio che bisognava rivedere queste ed altre cose: ad esempio la questione delle imposte dirette e indirette sui concorsi pronostici, per le quali lo Stato prevede un introito di 3miliardi e la Regione di appena 120milioni, che non corrispondono al volume delle scommesse siciliane.

Comunque, sono questioni che preciserò ed esaminerò attentamente nel corso di questo intervento, ripercuotendosi esse direttamente sulle entrate del nostro bilancio e quindi sulla nostra politica finanziaria, per quanto attiene alla disponibilità per fronteggiare gli stanziamenti richiesti da alcune iniziative che non è stato possibile realizzare, perchè trovavano ostacolo nella carenza dei fondi. Tutto questo mortifica l'iniziativa parlamentare anche perchè i progetti del Governo riescono sempre a farsi strada e trovano il finanziamento nella scorta del fondo di riserva, formato dalla maggiorazione che si ottiene alla fine dell'esercizio con le variazioni di entrata.

Il nostro bilancio prevede, rispetto all'esercizio precedente, un aumento di 67milioni nella voce redditi patrimoniali, che passerebbero da 90.300.000 a 157.300.000. Ma, se confrontiamo la previsione con l'accertamento trimestrale rapportato ad anno, noi riscontriamo, invece, una diminuzione per tali redditi. Infatti, la cifra della previsione di bilancio in 157.300.000 lire è superiore di 63.356.000 lire al presunto accertamento annuale costruito sulla base dell'accertamento trimestrale ( $23.486.000 \text{ lire} \times 4 = 93.944.000 \text{ lire}$ ).

Quindi, una previsione completamente rovesciata.

Per quanto riguarda le imposte dirette, se si riportano ad anno gli accertamenti sul trimestre luglio-settembre 1952 fatti dall'Assessore, a fine esercizio esse dovrebbero segnare un incremento di 257.372.000 rispetto alle previsioni (accertamenti ragguagliati ad anno:  $2.306.393.000 \times 4 = 9.225.572.000$ ; previsioni: 8.968.200.000). Si capisce che nelle imposte dirette sono comprese le imposte transitorie. Sono, in aumento le imposte dirette, sì, ma sono in forte diminuzione le imposte transitorie nella Regione, mentre per esse lo Stato prevede un aumento, per quei 60mi-

liardi di imposte che dovranno essere regolati da legge successiva.

La situazione siciliana è questa: c'è un incremento strettamente legato alle imposte dirette (imposte sui terreni, sui fabbricati, di ricchezza mobile); c'è, invece, un forte decremento per le imposte transitorie, per le quali lo Stato prevede anche un incremento.

Per le tasse ed imposte indirette sugli affari, procedendo ad un raffronto analogo a quello operato per le imposte dirette, a fine esercizio dovremmo riscontrare un incremento di circa 712.188.000 lire rispetto alla previsione iniziale, (accertamento trimestrale ragguagliato ad anno:  $4.211.572.000 \times 4 = 16.846.288.000 \text{ lire}$ ; previsione: 16miliardi 134.100.000) mentre, per quanto riguarda le dogane e le imposte sui consumi, dovremmo avere un decremento di 334.656.000 lire (accertamento trimestrale ragguagliato ad anno:  $390.136.000 \times 4 = 1.560.544.000 \text{ lire}$ ; previsione: 1.895.200.000 lire). Sono due aspetti che vanno guardati attentamente e sui quali io mi soffermerò.

Però vorrei, per il momento, dire all'onorevole La Loggia che noi, nel passato abbiamo posto con chiarezza non solo la discriminazione tra imposte dirette e indirette, ma anche una discriminazione in seno alle imposte dirette. Abbiamo parlato di applicazione dell'articolo 53 della Costituzione, cioè del criterio di progressività, che nelle imposte dirette non è affatto assicurato.

D'altro canto, non è vero che le imposte indirette sugli affari non incidono sui consumi: dove vanno a cadere quei 7.300.000.000 previsti come I. G. E. per l'anno 1952-53, se non sui consumi? La distinzione da noi fatta consiste in questo: noi non vogliamo colpire in modo indiscriminato la ricchezza, ma diciamo che bisogna tenere conto della capacità dei singoli, e chiediamo, quindi, un criterio progressivo d'imposizione. Tale criterio è stato soddisfatto in Italia attraverso l'imposta complementare; ma non credo che, per quanto riguarda l'imposta complementare, in Sicilia si stia meglio che altrove come aliquota percentuale.

Nel mio intervento dell'anno scorso ho sostenuto che non possiamo ritenere un sistema tributario aderente ai principi costituzionali, se non viene applicato l'articolo 53 della Costituzione.

E non mi venga a dire, onorevole Assessore,



## II LEGISLATURA

## XCVIII SEDUTA

22 OTTOBRE 1952

che nell'Unione Sovietica vige l'imposta sui consumi perchè il rilievo, in sè e per sè, non dice nulla. Il sistema economico dell'U.R.S.S. è radicalmente diverso dal nostro. Il sistema socialista è basato sulla distribuzione equa dei redditi e l'imposta colpisce in modo uniforme. Per contro, in un regime capitalistico, dove vige una forte sperequazione dei redditi, un sistema fiscale basato su una larga imposizione sui consumi colpisce di più chi meno possiede.

Non è esatto venirci a dire che qui si ricalca quello che si fa altrove; altrove si fa in un dato modo, perchè così il sistema economico richiede. Il nostro sistema economico non è quello dell'U.R.S.S., ma è basato purtroppo sulla sperequazione dei redditi, che pesa fortemente nelle zone depresse, dove abbondano i redditi minimi. Pensiamo ai braccianti, ai pescatori, ai disoccupati, agli inoccupati: certo su costoro grava maggiormente la politica dell'imposta sui consumi.

Questa è la risposta che debbo dare a quello che Ella, onorevole La Loggia, ha asserito. Le nostre direttive fondamentali sono quelle segnate dall'articolo 53 della Costituzione: ognuno deve contribuire secondo la propria capacità economica. E, tenuto conto che nell'ordinamento capitalistico vige una forte sperequazione dei redditi, tutto il sistema tributario deve essere impostato su criteri di progressività.

Vorrei considerare, in particolare, un aspetto della sua relazione, onorevole Assessore, quello riguardante i proventi sulle dogane e sulle imposte indirette sui consumi. Perchè tali proventi si contraggono? Abbiamo calcolato un decremento di 334.556.000 lire per la Sicilia; lo Stato, invece, prevede una espansione di questi proventi.

Noi nel passato abbiamo sempre rilevato che si tratta di un problema di reperimento delle imposte. Per le dogane c'è un accordo fra lo Stato e la Regione. L'imposta doganale viene reperita al confine. Ritiene Ella, onorevole Assessore, che la quota di dogane e di diritti marittimi che entra nelle casse della Regione è adeguata ai traffici del commercio estero della Sicilia? Questo è il punto che vorrei porre.

Noi non abbiamo dati recenti per quanto riguarda il valore delle esportazioni siciliane, e possiamo riferirci soltanto alle cifre del 1950. E' una indagine, questa, che in passato

faceva l'Osservatorio economico del Banco di Sicilia. Può darsi che Ella abbia dati più recenti e possa arrivare a risultati più precisi; ma, se dobbiamo riferirci al 1950, il valore in lire delle esportazioni siciliane fu di circa 47miliardi, corrispondenti al 6-7 per cento delle esportazioni nazionali. Ora, se nell'anno in corso lo Stato prevede per questi diritti 70miliardi di entrate, non c'è dubbio che noi avremmo dovuto segnare in bilancio una cifra proporzionata al valore delle nostre esportazioni.

Mi si potrebbe, qui, obiettare che il traffico comprende anche le importazioni. E' giusto. Vediamo, allora, anche i dati concernenti le importazioni: il valore ascende a circa 21miliardi. Parlo, s'intende, sempre di commercio estero. 21miliardi rappresentano il 3-4 per cento del valore complessivo dei traffici italiani, e allora non c'è dubbio che il 3-4 per cento di 70miliardi ascende a molto di più degli 800milioni che sono stati segnati in questa partita.

Non possiamo, però, riferirci ai traffici di importazione, ma dobbiamo riferirci ai traffici di esportazione. L'articolo 39 dello Statuto stabilisce che tutto ciò che serve per l'agricoltura (attrezzi, macchinari, etc.) va esente da imposta doganale. Noi, purtroppo, dobbiamo notare che il modo come si svolge il traffico del commercio estero nuoce agli interessi siciliani; noi molte volte non possiamo usufruire — e non usufruiamo affatto — della nostra valuta, mentre ne usufruiscono altri che vendono in Sicilia i loro manufatti fabbricati con materia prima, ottenuta utilizzando la nostra valuta e sulla quale noi paghiamo le imposte doganali.

Perlomeno si rivendichi nei confronti dello Stato la percezione di queste imposte; e la richiesta deve essere fatta sulla base delle esportazioni, perchè l'esportazione è la base della valuta. E' già troppo che sopportiamo i danni provenienti dalla mancanza di rapporti diretti fra la Sicilia e le altre zone del commercio internazionale, che non ci consente di usufruire di più bassi prezzi di acquisto.

Ma il problema è di reperire effettivamente i proventi delle dogane e dei diritti marittimi in base al volume dei traffici siciliani, in rapporto a quello del traffico italiano, che si riflette e giuoca sull'economia siciliana, perchè vengono venduti in Sicilia prodotti fabbricati con mate-

## II LEGISLATURA

## XCVIII SEDUTA

22 OTTOBRE 1952

rie prime importate con valuta procacciata dai nostri traffici di esportazione. Ritengo che, in questo campo, noi dovremmo rivendicare che l'accertamento delle percezioni doganali riguardanti la Sicilia sia fatto direttamente al confine e che la Regione percepisca i proventi doganali in misura proporzionale al valore del traffico siciliano nel quadro del traffico complessivo della Nazione. E, per stabilire la misura dei proventi che ci competono con esattezza ed aderenza alla realtà bisogna far riferimento alla percentuale massima. Se lo Stato viene a percepire 70 miliardi, per quanto riguarda una sola voce, non c'è dubbio che su questa voce dovremmo avere 2 o 3 miliardi e non 200 o 300 milioni, senza contare i traffici che si connettono agli olii minerali e ad altri prodotti. E' strano, quindi, che si debba notare, in Sicilia, una diminuzione dei proventi delle dogane e dei diritti marittimi legata con la riduzione generale del capitolo delle dogane e delle imposte indirette sui consumi, solo perchè non c'è stata una azione politica che rivendichi alla Sicilia quello che effettivamente deve essere il provento in base al volume del traffico siciliano nel commercio estero. Questo è un invito che faccio al Governo a nome dell'opposizione.

E' chiaro che questo problema deve essere riesaminato. Dobbiamo in questo caso svolgere un'azione politica, che miri a compensarci del danno che ci viene arrecato attraverso un sistema di percezione indiretta, quale è quello che, purtroppo, vige oggi; ciò a parte altre questioni che sono poste anche nelle sfere governative, relative al fatto che i proventi di questa rubrica non devono essere limitati soltanto alle dogane.

Ci sono anche altri proventi, diritti di licenze ed altre voci, che giocano nel commercio estero siciliano e che dovrebbero far parte delle entrate della Regione in questo settore. Questa è la situazione che io devo denunciare, con la speranza che l'anno venturo ci si possa trovare di fronte non alla continua diminuzione dei proventi regionali, ma al giusto adeguamento di essi a quella che effettivamente è la partecipazione siciliana al traffico internazionale.

E passo ad altro argomento. Ho accennato alla critica da noi mossa alla politica finanziaria del Governo, in sede di discussione del bilancio dell'esercizio passato; critica basata sulla necessità che il sistema tributario della

Regione obbedisca a criteri di progressività. L'anno scorso, ebbi a fare un raffronto per precisare qual'è la percentuale di imposte che viene percepita col sistema della aliquota progressiva e, per differenza, la percentuale di imposte che viene percepita in maniera indiscriminata.

La questione, qui, sorge non tanto per la percentuale in sé stessa, ma per un riferimento alla situazione attuale; per vedere, cioè, se c'è stato in Sicilia, come riflesso e in applicazione della politica tributaria in base all'ultima legge Vanoni, un adeguamento al principio sancito nell'articolo 53 della Costituzione. Or, facendo un raffronto fra Stato e Regione, sulla base dei dati del bilancio di previsione dell'anno finanziario '52-'53 e limitandolo alle imposte omogenee (ed escludendo i proventi di cui all'articolo 36: imposte di produzione e le entrate dei monopoli) noi vediamo che, in tutto il territorio nazionale, le imposte dirette ammontano al 27,32 per cento e le altre imposte al 72,68 per cento, mentre nella Regione il rapporto corrispondente è del 33,39 per cento per le imposte dirette e del 66,61 per cento per le altre imposte.

Il motivo della accentuazione delle imposte dirette nella Regione è chiaro: l'economia siciliana è basata prevalentemente su una struttura agricola arretrata e tale particolare caratteristica porta ineluttabilmente alla conseguenza che nel sistema di tassazione le altre imposte giuocano meno. Se andiamo a discriminare l'imposta con le aliquote progressive che si percepiscono nel campo delle imposte dirette (imposta complementare, imposta progressiva sul patrimonio e imposta sulle successioni, di cui possiamo dar conto sino ad un certo punto, trattandosi di imposte a carattere transitorio) arriviamo a questo risultato: la percentuale dell'imposta con l'aliquota progressiva è di 7,9 per cento nello Stato e del 9,9 per cento nella Regione; cioè è più accentuata in Sicilia che in campo nazionale. Però, se facciamo un confronto tra l'esercizio in corso e il precedente, noi troviamo uno scarto in meno dell'1,8 per cento nello Stato (percentuale del 1951-1952: 9,7) e del 2,1 per cento nella Regione (percentuale del 1951-1952: 12,0).

Ma tutto questo non ci fa cogliere con precisione lo stato delle cose, perchè le imposte transitorie sono di natura provvisoria.



Io ritengo che il vero raffronto va fatto sulla base dell'imposta complementare. Se noi confrontiamo il presunto gettito siciliano di tale imposta con il corrispondente provento nazionale, noi troviamo queste cifre: Stato 3,9 per cento, Sicilia 3,6 per cento; il che significa che l'imposta stabile, cui noi dobbiamo riferirci, trova un adeguamento minimo su 100 lire, di 3,90 in campo nazione e di 3,60 in Sicilia.

Ben poca cosa, onorevole Assessore La Loggia, per precisare con esattezza il nostro pensiero, quando si parla di problemi di politica tributaria, di tributi diretti o di tributi indiretti. La realtà è questa: che il sistema tributario attuale non si adegua al principio di progressività sancito dalla Costituzione.

Per quanto riguarda, in particolare, il problema delle imposte dirette, considerato nei suoi vari aspetti (imposta sui terreni, imposta sui fabbricati e imposta di ricchezza mobile) ci sono le proposte formulate dal relatore di minoranza onorevole Ausiello. Ora io credo che bisogna esaminare il problema di tale imposta e fare al riguardo alcune precisazioni. Si è detto che i terreni, oltre ad essere gravati dall'imposta fondiaria, sono colpiti da altri balzelli: sovrainposte provinciali e comunali, contributi unificati, sovrainposte assistenziali E.C.A., etc..

Ritengo che, in materia, è necessario fare dei riferimenti. Bisogna, cioè, partire dal 1938 e vedere con esattezza le variazioni verificatesi negli elementi di tassazione nello Stato e in Sicilia. Però, devo dire *a priori* che, per quanto riguarda le sovrainposte provinciali e comunali non si osserva un adeguamento di esse nella stessa misura delle imposte erariali. Quindi il problema non va spostato e semmai va integrato.

La realtà è questa: non c'è dubbio che in Sicilia la imposta sui terreni, rispetto al 1938, è aumentata fortemente; la cosa si spiega col fatto che, nel 1938, c'era nell'Isola una forte evasione fiscale. La imposta sui terreni, nel 1938, era di 14milioni, quella sui fabbricati di 19milioni; quella di ricchezza mobile di 94 milioni. Complessivamente, le tre imposte dirette, nell'anno fiscale 1938-1939, diedero un gettito di 127milioni. Nell'esercizio 1952-53 è previsto il gettito di 1miliardo per l'imposta sui terreni, di 32milioni per quella sui fabbricati, di 4miliardi 800milioni per l'imposta di ricchezza mobile. In coefficiente multipli-

catore, l'imposta erariale sui terreni si è moltiplicata in Sicilia per 71,43 volte, quella sui fabbricati per 1,68 volte (accertamento ultimo) e quella di ricchezza mobile per 51,06 volte. Complessivamente, le tre imposte dirette considerate, dovrebbero dare, nell'anno fiscale in corso, un gettito complessivo di 5miliardi 832milioni. Facendo la media ponderata del gettito delle tre voci della rubrica imposte dirette, si ha, rispetto al 1938, un coefficiente di moltiplicazione di 46 volte.

In campo nazionale, l'adeguamento è avvenuto in misura minore, poichè il coefficiente di moltiplicazione è di 42,51 volte (5.828.800.000 nel 1938-39, e 235.050.000.000 nel 1952-53). Però, non ritengo che si possa fare un raffronto, poichè la questione è strettamente legata alla enorme evasione fiscale che doveva esistere nell'Isola nel 1938-39.

In effetti il gettito, in base a previsioni molto attendibili, è oggi di 1miliardo. Ieri sera, l'onorevole La Loggia ha calcolato in 200miliardi il prodotto netto dell'agricoltura.

Credo, pertanto, che il gettito rappresenta un peso di imposta molto tenue; ma voglio anche precisare che il nostro pensiero si riferisce soprattutto alla possibilità di incrementare le imposte che colpiscono, come ha detto il relatore di minoranza, particolarmente la rendita assenteista, la cosiddetta rendita pura.

Ora, onorevole Assessore, noi abbiamo tante volte discusso, in tema di riduzione dei canoni: 700mila ettari di terreno, condotti in affitto in Sicilia con canoni esosi, non possono lasciare insensibile questa Assemblea; e allora bisogna imporre su questi canoni esosi un'imposta regionale che li colpisca, in modo da recuperare e portare nelle casse dell'erario della Regione, per destinarla poi agli investimenti in Sicilia, parte di quella rendita fondiaria che, purtroppo, nel passato, è stata esportata fuori dell'Isola, per essere consumata o investita in attività non strettamente siciliane, anche sottraendola agli investimenti fondiari. Così la terra, che ha dato un frutto, non è stata, poi, reintegrata e potenziata dai necessari investimenti.

Noi tenderemmo a colpire proprio questo tipo di rendita, attraverso un sistema di accertamento diverso da quello sin qui adottato. L'accertamento dovrebbe farsi non più sulla base del reddito imponibile, ma in base al contratto di affitto.

## II LEGISLATURA

## XCVIII SEDUTA

22 OTTOBRE 1952

AUSIELLO, *relatore di minoranza*. Bravo!

NICASTRO. La base di imposizione deve essere il contratto di affitto; in tal modo noi potremmo, in qualunque momento conoscere con esattezza l'ammontare dei canoni, perchè il contrasto tra le parti ci darebbe modo di conoscere i veri termini del contratto.

AUSIELLO, *relatore di minoranza*. E i bollettini degli ammassi.

NICASTRO. Il criterio di tassazione deve essere riveduto non solo per l'imposta fondiaria, ma anche per quella sui fabbricati. Mi sembra che l'imposta sui fabbricati sia un cespite molto sacrificato nella Regione: 32 milioni nel 1952-53, di fronte a 19 milioni nel 1938-39, con un aumento di 1,68 volte. Cause diverse giuocano perchè questa imposta si mantenga praticamente invariata nel gettito: blocco dei fitti, esenzione venticinquennale sui fabbricati di nuova costruzione, etc..

Col sistema Vanoni, sono stati dichiarati altri 244 milioni di affitti, da aggiungere ai precedenti e che dovrebbero anche essere colpiti. Noi pensiamo che anche in questo settore, seguendo un concetto giusto, si debbano colpire gli affitti esosi, al pari di quelli della terra. Possiamo consentire che vi sia l'esenzione venticinquennale per i fabbricati di nuova costruzione, ma non possiamo consentire che si pratichi la speculazione e che le pigioni diano un reddito del 10-11 per cento.

Noi sappiamo che gli immobili dovrebbero dare un reddito del 4-5 per cento; e vediamo, invece, che i proprietari dei fabbricati di nuova costruzione richiedono come canone di affitto un reddito del 10-11 per cento. Non possiamo, quindi, restare insensibili di fronte a tale situazione. C'è, sì, il blocco dei fitti, ma esso riguarda un particolare settore; oltre agli immobili a fitto bloccato, ci sono quelli a fitto sbloccato e l'andamento dei prezzi di locazione di questi ultimi deve essere seguito attentamente e la finanza regionale deve colpire gli affitti esosi...

AUSIELLO, *relatore di minoranza*. Soprattutto nelle grandi città.

NICASTRO. ...che vengono percepiti dai titolari degli immobili non soggetti a vincolo.

Se il problema noi lo ponessimo in termini locali, vedremmo il dramma della finanza locale. Le entrate della finanza locale non rie-

scono ad adeguarsi al ritmo del 1938-39, considerato il valore attuale della lira. La finanza locale ha, oggi, un volume di entrate 43 volte tanto del gettito del 1938, mentre come uscite ha una spesa di circa 52 volte, con una differenza di 7-8 punti.

In base ai dati previsti dal Ministro Pella nella relazione al Senato sulla situazione economica del Paese, l'indice di adeguamento delle entrate e delle uscite della finanza degli enti locali, nel 1950, era il seguente:

	Comuni	Province	Totali
Entrate ord. e straord. (indice base 1938 = 1)	43,45	50,47	44,77
Uscite (ind. base 1938 = 1)	50,26	53,31	50,81
<i>Capoluoghi di provincia</i> (indice base 1938 = 1)			
Totale entrate ord. e straord.			41,64
Totale uscite			49,65

E' chiaro che l'accentuazione della situazione di disagio delle finanze comunali è da attribuirsi principalmente alla mancata percezione della sovrimposta sui fabbricati, e il fenomeno si riflette maggiormente sui grossi capoluoghi di provincia. La sovrimposta sui fabbricati si è adeguata in proporzione minima.

Io non conosco i dati della Sicilia, ma quelli nazionali, che danno un adeguamento di sovrimposta all'incirca dell'1,7 per cento. E' chiaro che nella misura in cui provvederemo a colpire i fitti esosi, potremo venire incontro alle esigenze anche degli enti locali. La sovrimposta sui fabbricati, che, nel 1938 era in tutta Italia di 386 milioni, è aumentata, nel 1950, a 675 milioni, con un indice di adeguamento di 1,7 volte; mentre la sovrimposta sui terreni, che nel 1938 era di 680 milioni, era nel 1950 aumentata a 13 miliardi 93 milioni, con un indice di adeguamento di 20 volte.

Non è vero che, colpendo i terreni, non teniamo conto della situazione particolare delle sovrimposte comunali; una sovrimposta di venti volte tanto non è giusta, perchè per adeguarsi al 1950 bisogna moltiplicare per 52. Quindi, onorevole Assessore, l'impostazione del suo intervento, in risposta alle nostre critiche per l'imposta sui terreni non è esatta, se deve trovare una giustificazione nelle sovrimposte comunali.



## II LEGISLATURA

## XCVIII SEDUTA

22 OTTOBRE 1952

Fermiamoci per adesso ai soli fabbricati. Noi dobbiamo rivederne l'imposta e nella misura in cui la rivedremo contribuiremo a sanare, per quello che c'è di sanabile, il problema delle finanze locali, il problema della politica di entrata e della spesa dei singoli comuni.

Riepilogando i termini del mio intervento, non posso, prima di ultimare questo mio discorso in Assemblea, non richiamare la discussione avvenuta, in seno alla Giunta del bilancio, sulla legge Vanoni del 2 luglio 1952, per quanto riguarda il problema dell'integrazione dei bilanci. Credo che la sede più opportuna per parlarne sia questa, e non quella in cui discuteremo il bilancio dell'Assessorato in quei enti locali.

Ed allora, in questa sede, il problema va posto nei termini in cui l'abbiamo impostato noi, tenendo conto delle osservazioni fatte dall'onorevole Ausiello a proposito delle imposte percepite dallo Stato in Sicilia, le quali sono andate via via aumentando, tanto che hanno già superato il 52 per cento, secondo quanto ha detto l'onorevole La Loggia ieri sera. La percentuale di tributi riscossi dallo Stato è stata, infatti, del 38,8 per cento nel 1947-48, del 43,9 per cento, nel 1948-49, del 46,9 per cento nel 1949-50, del 47,7 per cento nel 1950-51 e del 52,2 per cento nel 1951-52, oltre quelli non facilmente decifrabili dovuti alla traslazione interregionale.

AUSIELLO, *relatore di minoranza*. Oltre i tributi invisibili.

NICASTRO. E' chiaro che la legge Vanoni, così come è congegnata, consentendo di devolvere a favore dei comuni una percentuale dell'imposta generale sulla entrata, non risolve il problema del *deficit* di bilancio dei comuni italiani e tanto meno quello dei comuni siciliani.

A favore dei comuni, secondo quella legge, dovrebbe andare l'8,50 per cento dell'I.G.E., per una cifra che, in campo nazionale, ascende a circa 26miliardi. Ora, per i riferimenti da me fatti in precedenza sull'indice di adeguamento delle entrate e delle uscite della finanza degli enti locali, in campo nazionale, per i comuni, abbiamo una situazione di questo tipo, riferita al 1950: 260miliardi 126milioni di entrate effettive ordinarie e straor-

dinarie, contro un'uscita di 317miliardi 492 milioni.

C'è, esattamente, un disavanzo di 57miliardi 366milioni, tra entrate e uscite. La legge Vanoni assicura l'8,50 per cento sui 303miliardi 500milioni, vale a dire 25miliardi 800 milioni circa. Rimane, quindi, una differenza, non indifferente di 31miliardi e mezzo. La legge Vanoni, pertanto, non soddisfa le esigenze nazionali, ma ancor più è inadeguata a soddisfare le esigenze della Sicilia, dato il minor gettito della I.G.E. nell'Isola (7miliardi e 300milioni previsti per l'anno fiscale in corso, vale a dire appena il 2,40 per cento della previsione del bilancio statale).

Noi speriamo, quindi, che i fondati motivi della impugnativa proposta dalla Regione siano attentamente valutati, perchè, diversamente, avremmo l'applicazione pura e semplice, nell'ambito dell'Isola, della legge nazionale. Ma, quand'anche l'impugnativa venisse accolta, non per ciò sarebbe risolto il problema.

Infatti, se teniamo conto della sperequazione già esistente nel 1950; se consideriamo che essa si accentua per i comuni di alcune provincie dove la differenza tra entrata e uscita è ancora maggiore, non c'è dubbio che bisognerà provvedere con misure adeguate, che dovrebbero concretarsi in una legge speciale a favore dei capoluoghi di provincia siciliani, e in una legge generale per gli altri comuni. Bisognerà preoccuparsene, quando si pensi che le possibilità passate di potere perequare i disesti di bilancio con adeguamento di capitali e con mutui si sono via via assottigliate.

Il comune di Palermo, per esempio, ha un *deficit* di bilancio che si aggira sui 13-14miliardi. Sui comuni siciliani grava un dissesto di parecchie decine di miliardi e bisognerà preoccuparsi dello stato delle finanze comunali. Noi chiediamo che il Governo esamini il problema e svolga al Centro l'azione politica necessaria, perchè sia studiata attentamente la situazione dei comuni siciliani, che non può essere risolta con la legge Vanoni ristretta all'ambito siciliano. Occorre una legge particolare per la Sicilia, che, estendendo il principio della solidarietà, risolva il grave problema della finanza locale.

E' chiaro che, senza l'autonomia finanziaria dei comuni, la nostra autonomia sarebbe

molto menomata. E' su questo che io volevo richiamare l'attenzione del Governo.

Fatto questo accenno alla finanza locale, concludo con delle proposte, che sono quelle già formulate dall'onorevole Ausiello nella sua relazione. Noi chiediamo che venga modificato il sistema di imposizione in Sicilia. Questo è fondamentale. Chiediamo che l'indirizzo tributario venga adeguato ai principi fondamentali sanciti dall'articolo 53 della Costituzione. Chiediamo che venga attuata in Sicilia una buona giustizia tributaria, che attenui la pressione fiscale sui piccoli operatori economici. Chiediamo che, per sopperire al problema di altre maggiori entrate, si riveda il sistema tributario dell'imposta sui terreni e sui fabbricati.

L'imposta sui terreni — lo ribadiamo ancora — deve colpire la rendita assenteista, quella rendita che, sottratta ai terreni, viene investita fuori della Regione siciliana; va rivisto l'imponibile, che non va riferito al reddito dominicale, ma ai contratti di affitto. Per quanto riguarda l'imposta sui fabbricati noi chiediamo che sia modificato il sistema di imposizione e che siano colpiti gli immobili urbani con contratti di affitto esosi, anche se si tratta di costruzioni nuove, godenti di esenzione venticinquennale. Non possiamo assistere indifferenti a forme esose di affitto.

Circa la ripartizione dei tributi tra Stato e Regione, noi richiamiamo l'attenzione del Governo perchè siano reperiti i tributi spettanti alla Sicilia, specialmente per quanto riguarda le imposte sui consumi, le dogane e i diritti marittimi, e che i diritti siciliani siano proporzionati al volume dei traffici internazionali della Sicilia.

Tutto questo lo diciamo, anche per ovviare alla mancata applicazione, in passato, dell'articolo 39 dello Statuto siciliano: macchine, attrezzi agricoli, macchinario e impianti di prodotti agricoli in Sicilia sono esenti dalle imposte doganali; ma, in effetti, non abbiamo goduto di tale esenzione, perchè il traffico internazionale avviene secondo determinati vincoli e restrizioni, ragion per cui la Sicilia non può servirsi della sua valuta, che serve ai traffici di altre zone d'Italia. E il fenomeno si ripercuote con imposte doganali sulla Sicilia stessa. Noi chiediamo, quindi, che sia riveduta tutta la materia dell'imposizione doganale, nei confronti dello Stato.

Onorevole Assessore, la mia critica sull'en-

trata è terminata. Richiamo quanto è stato da noi detto in sede di Giunta del bilancio. Noi riteniamo che la politica finanziaria regionale debba subire ampie modifiche, e che si debba perseguire una nuova via, una via che sia più adeguata alla realtà economica e al progresso della Sicilia. Noi invitiamo il Governo a rivedere attentamente questa politica, nel quadro di quella potestà che spetta alla Sicilia, potestà che, come ha dimostrato l'onorevole Ausiello, è esclusiva, anche se non piena, trovando i suoi limiti nei principi costituzionali e nei principi generali che informano il sistema tributario nazionale nel suo complesso. (*Applausi a sinistra*)

PRESIDENTE. La seduta è sospesa.

(*La seduta, sospesa alle ore 19,10, è ripresa alle ore 19,55*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, onorevole Ausiello.

AUSIELLO, *relatore di minoranza*. Onorevoli colleghi, più che illustrare la mia relazione, mi soffermerò molto brevemente su talune considerazioni che su di essa ha fatto l'onorevole Assessore nella sua esposizione di ieri. L'onorevole La Loggia ha avuto parole cortesi su determinati punti di vista manifestati nella mia relazione e particolarmente su quello concernente la difesa della potestà tributaria della Regione. Io lo ringrazio della cortesia e penso che su questo terreno il suo, il nostro punto di vista, e quello di tutti i deputati dell'Assemblea non possano che coincidere. Ma su ciò mi soffermerò alla fine della mia esposizione.

Ho rilevato, che l'onorevole Assessore ha preso lo spunto da qualche rilievo fatto in sede di Giunta del bilancio, sullo scarto tra previsione ed accertamento, ha affermato che giusti criteri prudenziali, dai quali sarebbe inopportuno scostarsi, consigliano di mantenere la previsione entro i limiti di approssimazione dati dalle risultanze degli esercizi o dell'esercizio anteriore, in modo da non essere colti di sorpresa da movimenti sfavorevoli nella riscossione e avere sempre la certezza di potere coprire gli impegni assunti. Noi condividiamo questo punto di vista e ripetiamo — l'ho scritto anche nella mia rela-



## II LEGISLATURA

## XCVIII SEDUTA

22 OTTOBRE 1952

zione — che l'Amministrazione regionale farà bene a non scostarsi da questi giusti criteri di prudenza nel calcolo di previsione. Però, noi rileviamo un inconveniente sul quale, nell'interesse dell'Assemblea, ci dobbiamo soffermare: come è provato dai prospetti pubblicati, vi è un andamento costante delle riscossioni, per cui l'accertamento supera la previsione. Conseguentemente avviene che la impostazione delle previsioni di spesa viene fatta su basi di disponibilità che vengono superate; e per questo margine differenziale la iniziativa dell'indirizzo della spesa è riservata soltanto all'esecutivo, con le variazioni di bilancio presentate alla fine dell'esercizio, variazioni che fatalmente finiscono con l'essere esaminate in maniera sommaria dalla Giunta del bilancio ed affrettatamente discusse dall'Assemblea.

Noi chiediamo che dell'andamento delle riscossioni effettive sia data comunicazione periodica, in maniera anche sommaria, da parte dell'Amministrazione regionale, in modo che quei deputati, quei gruppi che volessero contare su queste sopravvenienze attive, per finanziare iniziative legislative, siano edotti che si può contare, sia pure con una certa approssimazione, su questi introiti per presentare delle proposte di legge che potranno essere approvate quando la provvista finanziaria sia di fatto assicurata.

Vorrei essere estremamente chiaro su questo punto. Noi non chiediamo che si stanzino somme in eccedenza, contando sul maggior gettito rispetto alla previsione; noi riconosciamo che la previsione va mantenuta entro limiti prudenziali, ma desideriamo che dell'andamento effettivo delle riscossioni sia data comunicazione o all'Assemblea o alla Commissione di finanza o ai presidenti delle altre Commissioni. La forma di questa comunicazione potrà essere studiata, ma l'importante è che l'iniziativa parlamentare per l'impiego di queste sopravvenienze attive non venga frustrata.

Un altro punto di rilievo riguarda lo squilibrio nel nostro sistema tributario fra imposizione diretta e imposizione indiretta. Il collega onorevole Nicastro ha egregiamente sottolineato che, quando si parla di imposte sui consumi, non dobbiamo intendere solo quelle imposte che tecnicamente si chiamano tali, ma anche quelle altre imposte indirette, le quali poi si risolvono in una incidenza a ca-

rico del consumatore del bene o dell'utente del servizio: ad esempio, l'imposta sull'entrata, imposta che costituisce una colonna del gettito tributario della Regione; essa, infatti, assicura un gettito di 7 miliardi e 300 milioni.

Come ha ben detto il collega Nicastro, l'imposta sull'entrata è un'imposta che incide sull'acquirente, sull'utente, sul consumatore. Noi chiediamo quindi che, nel riequilibrare l'assetto tributario, dando maggior peso e maggior parte alla imposizione diretta (criterio, questo, seguito in campo nazionale, o per lo meno criterio al quale si indirizza la legislazione nazionale: legge Vanoni del 1951) si consideri la grave situazione di squilibrio e di ingiustizia tributaria che sussiste sia nella Regione, come nella Nazione, per quanto riguarda le cifre rispettive delle imposte dirette e di quelle indirette.

L'Assessore si è, poi, soffermato sulla proposta di revisione dell'imposta fondiaria e ha fatto delle considerazioni interessanti sui precedenti di legislazione comparata e sulle difficoltà di pratica attuazione di imposte del genere. Più che altro si è riferito alle imposte sui redditi non guadagnati.

Io tengo, qui, a sottolineare che questa proposta di riforma di struttura dell'imposta fondiaria non è una proposta nè del Partito comunista nè del Partito socialista, che rappresentano le due componenti massime del gruppo al quale appartengo; è una proposta mia, della quale assumo la piena responsabilità per quanto riguarda l'iniziativa, l'ideazione. Quindi, l'Assemblea la potrà considerare come l'iniziativa di un indipendente, il quale, avendo studiato la struttura economica della Regione, pensa che su questa via si possa accrescere notevolmente l'entrata tributaria regionale.

Tengo, anche, a chiarire che non è una proposta formale di riforma, nel senso che non presenta nulla di articolato e di concreto. Io delinea un indirizzo, affinché siano compiuti studi e ricerche in questo campo; e i dati che ho forniti, anzi l'unico dato che ho fornito è questo: la capacità contributiva oggettiva dei siciliani è inferiore, in tutti i campi, a quella dei nostri fratelli del Continente. Solo in un campo la nostra capacità contributiva oggettiva è maggiore, rispetto alla media nazionale. Il volume degli imponibili fondiari in Sicilia è, infatti, di 10,5, facendo 100 quello dell'intera nazione e supera, quindi, il rap-

porto demografico fra la popolazione dell'Isola e l'intera popolazione italiana, che è di 9,5. La capacità contributiva oggettiva più alta è data in Sicilia dai redditi della terra. Ed allora, se in campo nazionale, in conformità alla struttura economica delle altre regioni del Paese, si cerca di incrementare le imposizioni dirette nel settore dei redditi prodotti dall'industria e dai commerci, nella Regione, obiettivamente parlando, l'indirizzo naturale sarebbe quello di incrementare il volume dei redditi imponibili in modo fiscalmente efficiente, cioè nel settore dei redditi fondiari.

In atto, in Sicilia, i terreni sono gravati di un carico di imposta fondiaria di circa un miliardo, di un onere per sovraimposte locali di oltre 4miliardi e di un peso di 2miliardi per contributi unificati; complessivamente gli oneri assommano a oltre 7miliardi. Ma qual'è il prodotto della terra siciliana? E' stato calcolato, con criteri non certamente precisi al cento per cento e con quel margine di approssimazione, che ha sempre l'indagine statistica, tanto più se di recente impostazione e rilevazione; ma una cifra è stata fatta da un cultore e maestro della statistica, non siciliano, il Vianelli, il quale ci ha apprestato uno strumento che io ho definito e che confermo prezioso come strumento di conoscenza per noi legislatori; e la cifra è di 170 miliardi, che la terra siciliana produrrebbe, al costo dei fattori. Ecco qual'è allora, il compito di quegli studiosi, di quei ricercatori ai quali accennavo: accertare quanta parte di questi 170miliardi è attribuibile, profitta al proprietario come tale, cioè non è imputabile nè a remunerazione del capitale circolante di conduzione, nè a remunerazione del lavoro occorrente per la coltura dei fondi, e neppure a remunerazione degli interessi dei capitali fissi incorporati nel suolo, perchè anche questa voce, se pure compresa nel reddito dominicale, non è rendita fondiaria in senso puro; e, riusciti a determinare quanta parte di questi 170miliardi rappresentano il reddito che va ogni anno ai proprietari della terra in quanto tali, anche se non muovono un dito, nè impiegano una lira nei loro fondi, accertare se quella cifra di 1miliardo di imposta erariale, più 4miliardi e oltre di sovraimposte provinciali e comunali e i 2miliardi di contributi unificati, rappresentano una tan-

gente di pressione tributaria adeguata oppure no.

Questi studi ci daranno delle cifre; se questi risultati dovessero essere incoraggianti, e indicativi, ritengo che l'indirizzo fiscale da me suggerito potrebbe essere seguito con vantaggio. Propongo, altresì, che questa imposta abbia carattere progressivo, il che del resto non sarebbe innovazione legislativa, ma un ritorno ad una formula che in Italia è stata applicata e poi è stata abrogata.

E infine, passo ad intrattenermi sulla potestà legislativa della Regione; sul punto, cioè, sul quale siamo d'accordo. L'onorevole Assessore, ieri, diceva che noi abbiamo ragione, ma questa ragione non ci viene riconosciuta. Nel fare questo rilievo, l'Assessore aveva presenti le decisioni di organi giurisdizionali, come l'Alta Corte per la Regione siciliana (organo costituzionale di giurisdizione in materia costituzionale) e le Sezioni unite della Corte di cassazione (supremo organo regolatore giudiziario) i quali entrambi, e per materie diverse, hanno affermato che la nostra potestà non è esclusiva. La Cassazione, anzi ha affermato qualcosa di più grave: che anche la nostra potestà *ex* articolo 14...

LA LOGGIA, *Vice Presidente della Regione Assessore alle finanze*. In materia agricola.

AUSIELLO, *relatore di minoranza*. ...non soltanto non è esclusiva nel senso che non esclude la legislazione concorrente dello Stato, ma non è neppure piena, perchè sarebbe una legislazione di adattamento, per lo sviluppo agricolo e forestale e quindi limitata alle leggi volte ad incrementare e migliorare la produzione, lasciando salva l'impalcatura di tutta la legislazione, e di diritto pubblico e di diritto privato, dello Stato. Tesi, questa, che non possiamo accettare e che non è, per altro, la tesi dell'Alta Corte. La tesi dell'Alta Corte è un'altra, riguardo al rapporto, all'interferenza fra i due poteri normativi, quello statale e quello regionale. L'Alta Corte ha riconosciuto che, tutte le volte che la Regione fa uso della sua potestà, emanando una legge, questa rende inapplicabile, nell'ambito della Regione, la legge successivamente emanata dallo Stato sulla stessa materia; così pure, quando la Regione, vigendo una legge statale, ne faccia, nei limiti della propria competenza, una sua diversa da quella, la legge regionale



## II LEGISLATURA

## XCVIII SEDUTA

22 OTTOBRE 1952

abrogherà o modificherà, secondo i casi, la legge dello Stato.

Questi due punti sono fermi, acquisiti. Ma noi riteniamo — e ne siamo fondatamente convinti — che per la sola Sicilia ci sia una terza prerogativa in materia di competenza esclusiva e cioè che, anche quando la Regione siciliana non legiferi o non abbia legiferato e finchè non riterrà di legiferare, lo Stato difetta di competenza e difettando di competenza, la legge statale non si applica in Sicilia. Con ciò non si vulnera il principio della sovranità dello Stato, che si estende alla nostra Sicilia, e che nessuno mette in dubbio; la legge statale non si applica, perchè l'interprete fondatamente deve pensare che il legislatore nazionale legifera con rispetto dei limiti e quindi, quando si occupa di materia di legislazione esclusiva della Regione siciliana, nella « *mens legis* » c'è il concetto che la norma non si applichi al nostro territorio.

Il che non è, per altro, una stravaganza, nè un'eresia, ma è qualche cosa che, direi, è stata già collaudata dall'esperienza, perchè noi abbiamo la legge statale di riforma della legge comunale e provinciale del 1947, che non ha operato in Sicilia. Il Consiglio di giustizia amministrativa magistralmente ha detto che non si applica; nè questa legge era preceduta da una legge nostra, per cui si potesse dire che non si applicava perchè c'era la legge regionale; nè la Regione ne ha fatto una sua propria successivamente.

Altro esempio: la legge stralcio Segni, in materia di riforma agraria. La Regione l'ha impugnata. L'Alta Corte, quella stessa Alta Corte che ci nega la prerogativa di esclusività, ha dichiarato inammissibile il ricorso, per difetto di interesse della Regione ad impugnare la legge dello Stato, perchè questa si occupa, sì, di materia di agricoltura, ma non ha alcun riferimento specifico alla Regione siciliana e quindi è da interpretare come se il legislatore avesse voluto legiferare per il resto del territorio nazionale, con esclusione della Sicilia. E' proprio la tesi nostra, quella che ho accennato poc'anzi, che in certi casi viene riconosciuta per buona, ma in altri, quando è la Regione che la mette avanti, non trova ingresso.

Io sento di dover manifestare tutto il mio ossequio per l'Alta Corte, che sarà ricordata anche quando — e noi ci auguriamo che ciò non avvenga — dovesse trasformarsi, sia pure

per ricomporsi in quella configurazione autonoma che noi vogliamo conservi nella Corte costituzionale nazionale. L'attività dell'Alta Corte per la Regione siciliana resterà nella storia del diritto costituzionale del nostro Paese come un esempio luminoso, per gli insegnamenti che essa ha dato in materie nuove, in materie ardue, additando talvolta soluzioni esatte in un campo, in cui — possiamo dirlo — la scienza giuridica non era sempre riuscita a trovare la via giusta.

Sia detto questo ad onore dell'Alta Corte per la Regione siciliana.

Ma anche alla suprema Corte di cassazione a sezioni riunite noi prestiamo tutto l'ossequio che le compete.

Quando noi ci mostriamo preoccupati, non lo facciamo perchè una data sentenza non abbia dato ragione alla Sicilia. Le sentenze possono mutare; noi anzi ci auguriamo che mutino, e raccomandiamo al Governo regionale che non si lasci mai cadere di mano la buona spada — che peraltro non è destinata a ferire alcuno — della potestà esclusiva (nel senso che non v'è concorrenza di sorta fra potestà regionale e statale) nelle materie previste nell'articolo 14 dello Statuto, e persista in tale atteggiamento confidando in un mutamento di giurisprudenza, che tanto più è probabile ove si chiarisca che tale esclusiva potestà compete soltanto alla Regione siciliana e non anche alle regioni di diritto comune, previste dalla Carta costituzionale, e neppure alle altre regioni a statuto speciale. Tale potestà, ripeto, spetta soltanto alla Sicilia per quei suoi peculiari caratteri di autonomia, che sono a tutti noti e che proprio recentemente sono stati acutamente analizzati, uno per uno, in un lavoro scientifico del collega professore Montalbano.

Bisogna che sia a tutti ben chiaro che il diritto alla non interferenza della potestà statale su quella regionale spetta soltanto alla Sicilia, unicamente alla Sicilia, e quindi non v'è da temere quel « caos legislativo » che sorgerebbe se ogni regione si mettesse a legiferare per conto suo. Il problema si pone solo per la Regione siciliana e soltanto per le materie nelle quali la Regione ha facoltà di legislazione esclusiva, cioè quelle previste negli articoli 14 e 15, nonchè, a mio parere, quelle attinenti alla legislazione tributaria.

Le nostre preoccupazioni, viceversa, hanno carattere prettamente politico; non è dai pro-

nunziati delle massime istituzioni giurisdizionali che noi temiamo un soffocamento — permettetemi la parola — delle potestà autonome della Regione siciliana. E' tutto un orientamento politico che ci preoccupa e di cui io vorrei citare due sintomi.

Uno è dato dalle impugnative persistenti del Commissario dello Stato, il quale, come ha egregiamente affermato — ed io devo riconoscergliene il merito — l'onorevole La Loggia *senior*, non è Commissario del Governo centrale e non è neppure soltanto il custode delle potestà dello Stato contro le invasioni regionali; è anche il custode delle potestà regionali contro le invasioni dello Stato, il custode cioè della legge costituzionale della Nazione.

Ora, noi abbiamo avuto modo di constatare che il Commissario dello Stato, non soltanto non ha mai impugnato le leggi dello Stato (e su questo non v'è nulla da dire; del resto anche la Regione ne ha impugnato poche) ma ha sovente impugnato quelle della Regione, senza che talune impugnative fossero giustificate; e questa mia affermazione trova conferma nel fatto che determinate questioni già sollevate e già decise dall'Alta Corte sono state sistematicamente riproposte quasi per strappare a tutti i costi all'Alta Corte una decisione che mortificasse la Regione siciliana e restringesse sempre più le potestà regionali.

Quest'atteggiamento di sistematica impugnativa, sia pure ben spesso sfortunata, è un indice della deliberata volontà di mortificare o restringere le nostre potestà.

Ma c'è un altro sintomo più grave: noi abbiamo dovuto registrare nell'agosto di questo anno, con stupore, con dolore, una circolare del Ministro della giustizia che, rivolgendosi ai presidenti della Corte di appello, invitava al ritiro — o, comunque, alla non collaborazione — dei Pretori dalle Commissioni comunali previste dalla legge regionale sulla riforma agraria. Non so se adesso, *re melius perpensa*, si sia tornati indietro, più o meno formalmente (confessare i propri errori dispiace un po' a tutti); non so, quindi, se vi sia stata revoca formale o si sia confessato di avere, dopo tutto, commesso un errore; resta il fatto che un ministro del Governo abbia disapplicato una legge regionale che, dopo essere stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, dopo essere stata sottoposta al vaglio di una impugnativa proposta all'Alta Corte

(nella specie fu un giudizio che riconobbe la legittimità costituzionale della legge siciliana) è legge perfetta, in tutto simile ad una legge del Parlamento. Un ministro non può disapplicare la legge del Parlamento nè quella dell'Assemblea regionale siciliana. E chiudo su questo punto affermando che, anche quando il movimento di regresso evidente sulle conquiste costituzionali dovesse toccare anche l'ordinamento regionale dello Stato; anche quando dovesse prospettarsi la opportunità di riprendere in esame la possibilità di attuazione di questo ordinamento, attraverso tutte le forme che la Costituzione permette, non esclusa la revisione; anche in questa ipotesi — lo affermiamo solennemente — l'autonomia e lo Statuto siciliano dovrebbero rimanere intangibili per la loro diversa, peculiare base costituzionale. (*Applausi a sinistra*)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla tabella A).

Prego il deputato segretario di dar lettura dei singoli capitoli della tabella A), in parte ordinaria.

LO MAGRO, segretario:

#### TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA

Categoria I. — Entrate effettive.

##### Redditi patrimoniali della Regione

Capitolo 1. Redditi dei terreni e fabbricati del demanio, lire 20.000.000.

Capitolo 2. Redditi di beni considerati immobili per l'oggetto a cui si riferiscono e redditi di beni mobili, lire 1.700.000.

Capitolo 3. Provento netto dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, *per memoria*

Capitolo 4. Proventi delle miniere, stabilimenti minerari e sorgenti di acque minerali, lire 100.000.

Capitolo 5. Diritti erariali sui permessi di ricerca mineraria e sulla concessione dell'esercizio delle miniere della Regione (artt. 7 e 25 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443), lire 80.000.000.

Capitolo 6. Somme versate dai richiedenti di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche (art. 7 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, e art. 51 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285), lire 200.000.

Capitolo 7. Proventi delle concessioni di pesca in acque pubbliche e delle concessioni di bacini di pesca (escluse le pertinenze di bonifica) e proventi delle riserve di pesca e caccia, *per memoria*.



## II LEGISLATURA

## XCVIII SEDUTA

22 OTTOBRE 1952

Capitolo 8. Proventi delle concessioni di spiagge e pertinenze marittime e lacuali, lire 23.000.000.

Capitolo 9. Proventi derivanti da opere pubbliche di bonifica e pertinenze ad esse relative (art. 100 delle norme sulla bonifica integrale approvate con R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215), lire 20.000.

Capitolo 10. Proventi delle trazzere, lire 6.800.000

Capitolo 11. Interessi su titoli di debito pubblico e su titoli di credito privati, di proprietà della Regione — Interessi dovuti sui crediti della Regione e dividendi su quote di capitale azionario, conferite dalla Regione, *per memoria*.

Capitolo 12. Proventi dei canali dell'antico demanio, lire 3.500.000.

Capitolo 13. Proventi delle acque pubbliche e delle pertinenze idrauliche, esclusi i redditi di bonifica ed i proventi della pesca, lire 22.000.000.

Capitolo 14. Ricupero fitti di parte dei locali di proprietà privata adibiti ai servizi governativi, *per memoria*.

Capitolo 15. Canoni dovuti dai concessionari di reti telefoniche per uso dei locali demaniali adibiti al servizio telefonico, *per memoria*.

Capitolo 16. Proventi di qualsiasi natura inerenti al demanio, della Regione, sono specificatamente elencate, *per memoria*.

*Totale dei redditi patrimoniali della Regione,*  
lire 157.320.000.

**Tributi***Imposte dirette.*

Capitolo 17. Imposta sui fondi rustici, lire . . . .  
1.000.000.000.

Capitolo 18. Imposta sui fabbricati, lire 32.000.000.

Capitolo 19. Imposta sui redditi di ricchezza mobile, lire 4.800.000.000.

Capitolo 20. Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, lire 1.000.000.000.

Capitolo 21. Imposta ordinaria sul patrimonio (R. decreto-legge 12 ottobre 1939: n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100), lire 20.000.000.

Capitolo 22. Imposta straordinaria progressiva sui redditi distribuiti dalle società commerciali di qualsiasi specie comprese le società cooperative, ed in genere tutti gli enti che abbiano fini industriali e commerciali escluse le aziende Municipalizzate (art. 1 del R. decreto-legge 1 ottobre 1936, n. 1744, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 91, modificato dall'art. 29 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937, numero 1729, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1938, n. 19), lire 200.000.

Capitolo 23. Imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici (quota del 35% di cui all'art. 6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379), lire 70.000.000.

Capitolo 24. Imposte dirette di qualsiasi natura, non specificatamente elencate, *per memoria*.

*Totale delle imposte dirette,* lire 6.922.200.000.

*Tasse ed imposte indirette sugli affari*

Capitolo 25. Imposta sulle successioni e donazioni, lire 350.000.000.

Capitolo 26. Imposta sul valore netto globale delle successioni (R. Decreto-legge 4 maggio 1942, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 18 ottobre 1942, n. 1220), lire 160.000.000.

Capitolo 27. Imposta sulla manomorta, lire 2.000.000.

Capitolo 28. Imposta di registro, lire 2.800.000.000.

Capitolo 29. Imposta generale sull'entrata (R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762), lire 7.300.000.000.

Capitolo 30. Imposta generale sull'entrata — sul bestiame bovino, ovino, suino ed equino, sui mosti ed uve da vino — da devolvere a favore dei comuni a termini dell'art. 1 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, lire 900.000.000.

Capitolo 31. Tassa di bollo, lire 1.700.000.000.

Capitolo 32. Imposte in surrogazione del registro e del bollo, lire 110.000.000.

Capitolo 33. Imposta ipotecaria, lire 680.000.000

Capitolo 34. Imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici (quota del 25% di cui all'art. 6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379), lire 50.000.000.

Capitolo 35. Tasse sul prodotto del movimento di pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 (art. 7 del R. decreto-legge medesimo) *per memoria*.

Capitolo 36. Tassa di radiofonia sugli apparecchi e parti di apparecchi per il servizio delle radio-audizioni circolari stabilite dall'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350 (artt. 54 e 55 delle norme approvate con R. decreto 3 agosto 1928, n. 2295, R. decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246, convertito nella legge 23 maggio 1932, n. 650, e R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e decreti legislativi luogotenenziali 21 dicembre 1944, n. 458, e 1 dicembre 1945, n. 834), lire 500.000.

Capitolo 37. Canoni di abbonamento alle radio-audizioni circolari (R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1946, n. 557, e successive modificazioni), lire 425.000.000.

Capitolo 38. Tasse annue sulle licenze rilasciate ai costruttori e commercianti di materiali radiofonici ai sensi del decreto legislativo presidenziale 2 aprile 1946, n. 399, lire 500.000.

Capitolo 39. Tasse sulle concessioni governative lire 525.000.000.

Capitolo 40. Tassa unica di circolazione sugli automezzi, lire 80.000.000.

Capitolo 41. Diritto erariale sugli spettacoli cinematografici ed assimilati, riscosso, per conto della Regione, dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) L. 805.000.000.

## II LEGISLATURA

## XCVIII SEDUTA

22 OTTOBRE 1952

Capitolo 42. Diritto erariale sugli spettacoli ordinari e sportivi, riscosso, per conto della Regione, dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) lire 94.900.000.

Capitolo 43. Diritto del 5 per cento sull'introito delle rappresentazioni e esecuzioni di opere adatte a pubblico spettacolo e di opere musicali, di pubblico dominio (art. 175 della legge 22 aprile 1941, n. 633), lire 50.000.

Capitolo 44. Diritto erariale sugli ingressi alle corse di cavalli al trotto e al galoppo e sugli introiti lordi delle scommesse (R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3276, artt. 6 e 7 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76, e R. decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538), lire 100.100.000.

Capitolo 45. Tassa di bollo sulle carte da giuoco (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3277), lire 1.000.000.

Capitolo 46. Tassa di bollo sulla quota di un ottavo del provento della tassa erariale sui trasporti delle ferrovie concesse all'industria privata e delle tramvie intercomunali (art. 7, comma 2°, del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 50.000.

Capitolo 47. Tassa di bollo sui documenti per i trasporti terrestri, marittimi, aerei, ecc. (decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173), lire 50.000.000.

Capitolo 48. Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie dello Stato (leggi 6 aprile 1862, n. 542 e 14 giugno 1874, n. 1945), per memoria.

Capitolo 49. Tasse ed imposte indirette sugli affari di qualsiasi natura, non specificatamente elencate, per memoria.

*Totale delle tasse ed imposte indirette sugli affari* lire 16.134.100.000.

*Dogane ed imposte indirette sui consumi*

Capitolo 50. Imposta su consumo del caffè (R. decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1250, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 84), lire 560.000.000.

Capitolo 51. Imposta sul consumo del cacao naturale o comunque lavorato, delle bucce e pellicole di cacao e del burro di cacao (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 206), lire 200.000.

Capitolo 52. Dogane e diritti marittimi, lire 800 milioni.

Capitolo 53. Sovrimposta di confine (esclusa la sovrinposta sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi), lire 20.000.000.

Capitolo 54. Sovrimposta di confine sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi (R. decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito in legge con l'art. 1 della legge 2 giugno 1939, n. 739, e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 142), lire 15.000.000.

Capitolo 55. Diritto di licenza sulle merci ammesse all'importazione in relazione alla disciplina degli scambi con l'estero (R. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 894, convertito nella legge 17 febbraio 1936, n. 334, modificato dal R. decreto-legge 15 aprile 1943, n. 249,

e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 822), per memoria.

Capitolo 56. Diritti doganali e imposte indirette sui consumi di qualsiasi natura, non specificatamente elencati, lire 500.000.000.

*Totale delle dogane e imposte indirette sui consumi*, lire 1.895.200.000.

**Proventi dei servizi pubblici minori**

Capitolo 57. Tasse di pubblico insegnamento, lire 50.000.000.

Capitolo 58. Diritti di verifica dei pesi e delle misure, ecc., diritto di taratura sulle sostanze ed i preparati radioattivi di cui all'art. 6 del regolamento per l'esecuzione della legge 3 dicembre 1922, n. 1636, approvato con decreto ministeriale 10 giugno 1924 (G. U. n. 167 del 17 luglio 1924), lire 40.000.000.

Capitolo 59. Diritti ed emolumenti catastali esclusi quelli riscossi con le modalità stabilite dall'art. 2 del R. decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2102, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, ed i diritti sui certificati catastali di cui ai nn. 2 e 3 della tabella A allegata al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2011, convertito nella legge 4 aprile 1938, n. 545, con la estensione di cui al R. decreto-legge 7 marzo 1938, n. 205, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 777, lire 30.000.000.

Capitolo 60. Diritti sui certificati catastali ed altri, stabiliti dai nn. 2, 3, 6 e 7 della tabella A allegata al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2011, convertito nella legge 4 aprile 1938, n. 545, con la estensione di cui al R. decreto-legge 7 marzo 1938, n. 205, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 777, lire 15.000.000.

Capitolo 61. Tasse per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad amministratore giudiziario (art. 11 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1595), lire 200.000.

Capitolo 62. Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative, lire 100.000.000.

Capitolo 63. Provento delle oblazioni e condanne alle pene pecuniarie per contravvenzioni alle norme per la tutela delle strade e per la circolazione (art. 119 del testo unico approvato con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740), lire 25.000.000.

Capitolo 64. Provento delle oblazioni e pene pecuniarie per le contravvenzioni forestali (art. 124 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267), lire 4.000.000.

Capitolo 65. Provento delle multe ed ammende per trasgressioni alle norme sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico — Somma pari al valore delle cose medesime non più rintracciabili o esportate definitivamente, senza licenza, da versarsi dai contravventori (artt. 58 a 70 della legge 1° giugno 1939, n. 1089), per memoria.

Capitolo 66. Proventi per ingressi negli aeroporti civili, per ricovero di apparecchi civili, per tasse di approdo, ecc., per memoria.

Capitolo 67. Proventi diversi di servizi pubblici, amministrati dall'Assessorato della pubblica istruzione, per memoria.

Capitolo 68. Diritto d'ingresso ai musei, gallerie, monumenti e scavi archeologici (art. 1 del R. decre-



## II LEGISLATURA

## XCVIII SEDUTA

22 OTTOBRE 1952

to-legge 16 marzo 1933, n. 344, convertito nella legge 3 giugno 1933, n. 826), lire 1.000.000.

Capitolo 69. Proventi derivanti dalla istituzione e funzionamento delle Scuole e dei corsi non governativi (art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 4 maggio 1945, n. 412), lire 1.000.000.

Capitolo 70. Somme da versare dagli aspiranti alla nomina a revisore dei conti a termini dell'art. 15 del R. decreto 10 febbraio 1937, n. 228, recante norme per l'attuazione del R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, sui sindaci delle società commerciali, *per memoria*.

Capitolo 71. Proventi e diritti di qualsiasi natura inerenti ai servizi pubblici minori, *per memoria*.

*Totale dei proventi dei servizi pubblici minori, lire 266.200.000.*

**Rimborsi e concorsi nelle spese**

Capitolo 72. Contributi di miglioria in dipendenza dell'esecuzione di opere pubbliche a carico o col concorso della Regione (artt. 16 e 20 del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, art. 1), *per memoria*.

Capitolo 73. Contributi a carico dei consorzi per opere idrauliche di seconda categoria (R. decreto 19 novembre 1921, n. 1688), *per memoria*.

Capitolo 74. Versamenti degli utenti di acque pubbliche e degli esercenti di linee ed impianti elettrici per il controllo delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche e della trasmissione e distribuzione di energia elettrica (art. 225 del testo unico approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e R. decreto 12 novembre 1936, n. 2244), *per memoria*.

Capitolo 75. Rimborso da parte dei comuni, delle spese anticipate per l'approvvigionamento idrico dei comuni medesimi nei periodi di siccità, *per memoria*.

Capitolo 76. Contributi di comuni, camere di commercio e di altri Enti nelle spese di funzionamento degli ispettorati dell'agricoltura, istituiti con la legge 13 giugno 1935, n. 1220 (artt. 4 e 11 della legge medesima e legge 8 giugno 1942, numero 1070), lire 1.000.000.

Capitolo 77. Rimborso da aziende autonome, delle spese di ogni genere sostenute per loro conto dallo economato regionale, *per memoria*.

Capitolo 78. Rimborso dallo Stato delle spese di carattere ordinario sostenute dalla Regione per servizi di interesse statale, *per memoria*.

Capitolo 79. Contributi annui degli iscritti nel ruolo dei revisori dei conti (art. 18 del R. decreto 10 febbraio 1937, n. 228, recante norme per l'attuazione del R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1937, n. 517, sui sindaci delle società commerciali), *per memoria*.

Capitolo 80. Contributi di enti locali nelle spese di mantenimento delle scuole di metodo per l'educazione materna (art. 41 del testo unico approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577), *per memoria*.

Capitolo 81. Contributo dovuto dagli Ufficiali della arma dei carabinieri, provvisti di alloggio in natura a carico della Regione, ai sensi dell'art. 320 del re-

golamento generale dell'Arma e dell'art. 3 del R. decreto-legge 29 novembre 1919, n. 2379, convertito nella legge 21 agosto 1922, n. 1264, *per memoria*.

Capitolo 82. Concorso delle provincie e dei comuni nelle spese per le opere marittime ordinarie (legge 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 177 e seguenti), *per memoria*.

Capitolo 83. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, lire 600.000.

Capitolo 84. Entrate diverse e ricupero eventuale di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti nella parte ordinaria del bilancio, lire 6.000.000.

*Totale dei rimborsi e concorsi nelle spese (parte ordinaria) lire 7.600.000.*

**Proventi e contributi speciali**

Capitolo 85. Contribuzioni a carico dei ricevitori o speditori di merci, imbarcate o sbarcate nei porti della Regione, nelle spese di funzionamento degli uffici del lavoro portuale e nelle spese di vigilanza - Canoni di imprenditori portuali per concessione di esercizio di imprese di lavoro nei porti - Contributi a carico dei lavoratori e datori di lavoro per provvedimenti atti a promuovere la elevazione fisica e morale degli operai portuali - Proventi eventuali degli uffici suddetti (art. 1 de R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito nella legge 3 marzo 1932, n. 269), *per memoria*.

Capitolo 86. Quota del 5% del provento delle multe ed ammende per trasgressioni alle norme relative alle imposte comunali di consumo (legge 23 giugno 1939, n. 901), lire 1.200.000.

Capitolo 87. Quota del 55% del provento delle multe ed ammende per trasgressioni alle norme relative al pagamento di quote a favore dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose (art. 4 del R. decreto-legge 10 ottobre 1941, n. 1179, convertito nella legge 12 febbraio 1942, n. 283), *per memoria*.

Capitolo 88. Addizionale 2% alla tassa comunale per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (art. 272 del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 27 della legge 20 marzo 1941, n. 366), lire 1.000.000.

Capitolo 89. Proventi dei restauri delle opere di antichità e d'arte eseguiti per conto di privati e di enti diversi dalla Regione (art. 7 della legge 22 luglio 1939, n. 1240), *per memoria*.

Capitolo 90. Provento delle indennità dovute per trasgressioni alle norme sulla protezione delle bellezze naturali (art. 15 della legge 29 giugno 1939, numero 1497), *per memoria*.

Capitolo 91. Contributi nelle spese per gli organi dell'Industria e del lavoro e contribuzioni per le prove, ispezioni e verifiche effettuate ad ascensori per trasporto, in servizio privato, di persone e di merci accompagnate da persone (art. 16 del R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886, art. 17, terzo comma, del R. decreto-legge 21 dicembre 1938, n. 1934, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 (art. 1), e art. 12 del R. decreto 3 maggio 1934, n. 906), *per memoria*.



## II LEGISLATURA

## XCVIII SEDUTA

22 OTTOBRE 1952

Capitolo 92. Diritti dovuti per operazioni di visita e prova di autoveicoli ed altre prove previste dallo art. 108 del testo unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, *per memoria*.

Capitolo 93. Somma da versare ai sensi dell'art. 7 del R. decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1771, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 446, da destinarsi a contributi per la piccola edilizia scolastica, *per memoria*.

Capitolo 94. Addizionale 5% alle imposte dirette erariali, imposte di successione, manomorta, registro, ipotecaria, alle imposte, sovrimposte, tasse e contributi comunali e provinciali, riscuotibili mediante ruoli (art. 1 del R. decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, modificato con l'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100), lire 1.000.000.000.

Capitolo 95. Provento derivante dall'elevazione dal 5 al 10 per cento dell'addizionale (alle imposte dirette erariali, alle imposte di successione, manomorta, registro, ipotecaria, alle imposte, sovrimposte, tasse e contributi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli) istituita con il R. decreto legislativo 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, modificato con l'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100 (art. 1 della legge 2 gennaio 1952, n. 1, e legge regionale in corso di approvazione), lire 1.000.000.000.

Capitolo 96. Importo della sopratassa ettariale sulle riserve di caccia e della sopratassa sui divieti di caccia, da destinarsi a norma dell'art. 92 del testo unico per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, numero 1016, lire 400.000.

Capitolo 97. Importo della sopratassa sulle licenze di caccia e di uccellazione, da destinarsi a norma dell'art. 92 del testo unico per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016, lire 8.000.000.

Capitolo 98. Importi delle sopratasse sulle licenze di pesca da destinarsi a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 604, *per memoria*.

Capitolo 99. Provento delle ammende ed oblazioni per contravvenzioni alle norme sulla protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia (testo unico approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016), lire 1.000.000.

Capitolo 100. Diritti e contributi di cui all'art. 4, numeri 2, 3 e 4, della legge 11 aprile 1938, n. 612, da destinare per la protezione degli animali, *per memoria*.

Capitolo 101. Proventi e contributi speciali di qualsiasi natura, *per memoria*.

*Totale dei proventi e contributi speciali (parte ordinaria), lire 2.011.600.000.*

**Entrate diverse**

Capitolo 102. Tassa del 10% sulle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari in forza dell'art. 2, terzo comma, della legge 22 dicembre 1932, n. 1675, e somme da versarsi dagli ufficiali medesimi agli uffici del Re-

gistro giusta gli artt. 3 e 4 della legge medesima, lire 500.000.

Capitolo 103. Provento della vendita degli oggetti sequestrati ai contravventori alle disposizioni del testo unico delle leggi per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato col R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016, lire 200.000.

Capitolo 104. Ricupero di spese anticipate per volture catastali fatte d'ufficio, lire 2.500.000.

Capitolo 105. Interessi attivi sul conto corrente per il servizio di cassa della Regione Siciliana (art. 3 della convenzione per il servizio di cassa della Regione Siciliana, approvata con D.P.R. 3 dicembre 1947, n. 22-A), lire 1.000.000.000.

Capitolo 106. Ritenute sugli stipendi, sugli aggi, sulle paghe, sulle retribuzioni e sulle pensioni (legge 7 luglio 1876, n. 3212, art. 1 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144; e R. decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, convertito nella legge 24 maggio 1926, numero 898), lire 500.000.

Capitolo 107. Ricavo dalla vendita dei prodotti dei centri di rifornimento quadrupedi (legge 3 aprile 1933, numero 287), *per memoria*.

Capitolo 108. Quota spettante alla Regione sul diritto riscosso dai comuni su ogni bovino sottoposto a macellazione (art. 4 della legge 6 luglio 1912, n. 832, e art. 1 del R. decreto-legge 15 aprile 1920, n. 577, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, modificate dal decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 678), lire 5.000.000.

Capitolo 109. Diritti per visita sanitaria del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali in importazione od in esportazione (art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, numero 1265), lire 500.000.

Capitolo 110. Provento della vendita di sieri e vaccini, lire 1.000.000.

Capitolo 111. Versamenti eseguiti per le analisi di revisione dei campioni di farina e di pane, previsti dall'art. 15 della legge 17 marzo 1932, n. 368 e dagli artt. 21 e 29 del regolamento approvato con R. decreto 23 giugno 1932, n. 904, per l'applicazione della legge medesima, *per memoria*.

Capitolo 112. Diritto dovuto sulla seta tratta semplice, presentata agli stabilimenti di stagionatura ed assaggio (art. 18 del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, convertito nella legge 14 giugno 1934, numero 1158), *per memoria*.

Capitolo 113. Tasse annue d'ispezione sulle farmacie e le officine di prodotti chimici e di preparati galenici (artt. 128 e 145 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265) e sui gabinetti medici e gli ambulatori dove si applicano la radioterapia e la radiumterapia, ovvero dovute da possessori di apparecchi radiologici usati anche a scopo diverso da quello terapeutico (art. 196 del testo unico predetto e art. 18 del R. decreto 28 gennaio 1935, n. 145), lire 300.000.

Capitolo 114. Contributo delle farmacie, escluse quelle rurali, per la costituzione del fondo previsto dall'art. 2 del R. decreto 14 febbraio 1935, n. 344, e destinato al rimborso ai comuni di parte della spesa sostenuta per l'indennità di residenza ai farmacisti



## II LEGISLATURA

## XCVIII SEDUTA

22 OTTOBRE 1952

nominati in seguito a concorso (art. 115, III comma, del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265), lire 1.000.000.

Capitolo 115. Provento della tassa per la costituzione delle riserve aperte di caccia (art. 61 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016), lire 500.000.

Capitolo 116. Indennità di mora e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte e tasse, escluse quelle riguardanti le imposte dirette versate direttamente dai debitori, *per memoria*.

Capitolo 117. Indennità di mora e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte dirette, lire 4.000.000.

Capitolo 118. Diritto fisso a carico dei trasporti per ferrovia o tramvia e degli scarichi, nei porti, di carbone fossile (art. 1 della legge 27 giugno 1929, numero 1108, e art. 1 del R. decreto-legge 16 giugno 1932, n. 726, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1857), lire 500.000.

Capitolo 119. Tassa progressiva per l'esportazione di cose di interesse artistico o storico escluse le opere di artisti viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre 50 anni (art. 37 della legge 1 giugno 1939, numero 1089), *per memoria*.

Capitolo 120. Tassa a titolo cauzionale per l'esportazione temporanea di cose di interesse artistico o storico, escluse le opere di artisti viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre 50 anni (art. 40 della legge 1 giugno 1939, n. 1089), *per memoria*.

Capitolo 121. Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso, *per memoria*.

Capitolo 122. Ricupero di crediti verso funzionari e contabili e loro corresponsabili, derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti ed iscritti nei campioni demaniali (art. 10 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanne pronunciate dalla Corte dei conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili, approvato con R. decreto 5 settembre 1909, numero 776), *per memoria*.

Capitolo 123. Ricupero di crediti verso funzionari e contabili e loro corresponsabili, derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e non iscritti nei campioni demaniali (art. 10 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanne pronunciate dalla Corte dei conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili, approvato con R. decreto 5 settembre 1909, numero 776), *per memoria*.

Capitolo 124. Versamenti da parte di associazioni sindacali e di altri enti delle economie realizzate ai termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 30 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, numero 18, *per memoria*.

Capitolo 125. Rimborsi e recuperi in conseguenza dell'attuazione dell'art. 37 dello Statuto della Regione siciliana, *per memoria*.

Capitolo 126. Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione del demanio e dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, lire 20.000.000.

Capitolo 127. Entrate eventuali e diverse degli Assessorati, lire 3.000.000.

*Totale delle entrate diverse (parte ordinaria),*  
lire 1.039.500.000.

PRESIDENTE. Pongo ai voti i capitoli testè letti (da 1 a 127) della tabella A) parte ordinaria).

*(Sono approvati)*

Prego il deputato segretario di dar lettura dei capitoli della tabella A) in parte straordinaria.

LO MAGRO, segretario:

TITOLO II — Entrata straordinaria

CATEGORIA I — Entrate effettive

**Imposte transitorie**

Capitolo 128. Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio (Titolo I del T. U. approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1950, numero 203), lire 1.200.000.000.

Capitolo 129. Imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio (Titolo III del T. U. approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1950, n. 203), lire 300.000.000.

Capitolo 130. Imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle società e degli enti morali (Titolo II del T. U. approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1950, n. 203), lire 13.000.000.

Capitolo 131. Imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare (art. 10 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, numero 151), lire 30.000.000.

Capitolo 132. Imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni (R. decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, convertito con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1938, n. 19), *per memoria*.

Capitolo 133. Imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali o commerciali gestite da ditte individuali ovvero da società non azionarie (R. decreto-legge 9 novembre 1938, n. 1720, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 1939, n. 250), *per memoria*.

Capitolo 134. Contributi erariali di guerra sui canoni di locazione non assoggettati alle norme del blocco (art. 8 del R. decreto 12 aprile 1943, n. 205), lire 1.000.000.

Capitolo 135. Imposta speciale sui redditi di capitali delle imprese commerciali e industriali esenti dal tributo mobiliare (art. 12 del R. decreto 12 aprile 1943, n. 205, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384), lire 2.000.000.

Capitolo 136. Contributo straordinario del 2% sui salari ed ogni altro compenso, corrisposti agli operai

## II LEGISLATURA

## XCVIII SEDUTA

22 OTTOBRE 1952

addebiati alle aziende, officine o stabilimenti (legge 25 giugno 1940, n. 870), *per memoria*.

Capitolo 137. Imposta straordinaria sui profitti di guerra ed avocazione alla Regione delle quote indisponibili dei profitti di guerra (testo unico approvato con R. decreto 3 giugno 1943, n. 598 e art. 1 del R. decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 346), lire 250.000.000.

Capitolo 138. Entrate derivanti dall'avocazione alla Regione dei profitti eccezionali di contingenza (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 aprile 1947, n. 330), lire 250.000.000.

*Totale delle imposte transitorie lire 2.046.000.000.*

**Rimborsi e concorsi nelle spese**

Capitolo 139. Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie, *per memoria*.

Capitolo 140. Rimborsi e concorsi di spese straordinarie, *per memoria*.

Capitolo 141. Rimborso delle spese sostenute dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura per la compilazione d'ufficio dei piani di utilizzazione e di miglioramento di fondi (art. 9, primo comma, della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104), *per memoria*.

Capitolo 142. Rimborso dallo Stato delle spese di carattere straordinario sostenute dalla Regione per servizi di interesse statale, *per memoria*.

Capitolo 143. Entrate diverse per ricupero eventuale di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti nella parte straordinaria del bilancio, lire 2.000.000.

*Totale dei rimborsi e concorsi nelle spese (parte straordinaria), lire 2.000.000.*

**Proventi e contributi speciali**

Capitolo 144. Versamenti effettuati dagli esattori delle imposte dirette per l'addizionale di aggio ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, e successive modificazioni, lire 500.000.

Capitolo 145. Somme versate da amministrazioni, da enti pubblici e da privati per spese di escavazione di porti e di spiagge (art. 2 del R. decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 105, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 563, modificato dall'art. 13 del R. decreto-legge 28 giugno 1937, n. 943, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2531), *per memoria*.

Capitolo 146. Contributo obbligatorio dell'uno per cento sul prezzo dei biglietti di viaggio su autolinee pubbliche extraurbane esercite nella Regione da enti pubblici e da imprese private, da devolversi a favore dell'Associazione famiglie caduti in guerra (decreto legislativo Presidenziale 26 giugno 1946, n.34), *per memoria*.

Capitolo 147. Proventi e contributi speciali aventi carattere straordinario, *per memoria*.

*Totale dei proventi e contributi speciali (parte straordinaria), lire 500.000.*

**Entrate diverse**

Capitolo 148. Tasse ed altri corrispettivi derivanti dall'applicazione delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico, *per memoria*.

Capitolo 149. Indennità di mora per pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte straordinarie (art. 19 del R. decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436), lire 1.500.000.

Capitolo 150. Penale da corrispondere dagli inadempienti, per la compilazione da parte degli ispettorati provinciali dell'agricoltura dei piani di utilizzazione e di miglioramento di fondi (art. 9, secondo comma, della legge regionale 27 dicembre 1950, numero 104), *per memoria*.

Capitolo 151. Entrate di ogni genere concernenti l'avocazione dei profitti di regime (decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134), lire 2.000.000.

Capitolo 152. Sovrimposta erariale sui redditi dei terreni e dei fabbricati (art. 2 del R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 737, ed art. 20 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141), *per memoria*.

Capitolo 153. Entrate per fitti, canoni, censi, livelli attivi per realizzo di attività e per entrate concernenti i beni di pertinenza del partito nazionale fascista e delle organizzazioni fasciste, soppressi col R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704 (decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159), *per memoria*.

Capitolo 154. Proventi derivanti dall'applicazione di un diritto fisso imposto a carico dei produttori di combustibili nazionali fossili e vegetali, giusta il II comma dell'art. 8 del decreto-legge luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 261, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 574, e decreto Luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1468 (art. 10 del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), *per memoria*.

Capitolo 155. Partecipazione della Regione ai profitti delle imprese che utilizzano i residui della raffinazione degli oli minerali (art. 2, lettera c, del R. decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2159, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1131), *per memoria*.

Capitolo 156. Versamento alla Regione del maggior provento sulle vendite di prodotti e materie ammessi all'importazione a speciali condizioni, *per memoria*.

Capitolo 157. Versamento alla Regione dei maggiori utili sulle esportazioni dei prodotti e materie prime, disciplinate dal R. decreto-legge 13 gennaio 1941, n. 33, convertito nella legge 19 luglio 1941, numero 967, *per memoria*.

Capitolo 158. Somme spettanti alla Regione in relazione al funzionamento delle gestioni degli ammassi obbligatori dei prodotti agricoli, *per memoria*.

Capitolo 159. Tassa di sbarco sulle merci provenienti dall'estero e scaricate nei porti e nelle spiagge della Regione (art. 1 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1592, convertito nella legge 6 giugno 1932, n. 891, modificato dall'art. 2 della legge 14 marzo 1940, n. 240), lire 20.000.000.



## II LEGISLATURA

## XCVIII SEDUTA

22 OTTOBRE 1952

Capitolo 160. Canoni per l'uso delle baracche di proprietà della Regione esistenti nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908, *per memoria*.

Capitolo 161. Proventi derivanti dall'alienazione dei materiali di demolizione delle baracche in Messina e dall'alienazione di aree nella zona industriale di detta città (artt. 19 e 25 del R. decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562), *per memoria*.

Capitolo 162. Provento netto delle aziende speciali, lire 5.000.000.

Capitolo 163. Ritenuta straordinaria sulle paghe degli operai e degli incaricati stabili, a norma dello articolo 3 del R. decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, convertito nella legge 2 maggio 1926, n. 898, *per memoria*.

Capitolo 164. Entrate eventuali diverse, *per memoria*.

Totale delle entrate diverse (parte straordinaria),  
lire 28.500.000.

## CATEGORIA II — Movimento di capitali

## Vendita di beni e affrancazioni di canoni

Capitolo 165. Vendita di beni immobili, *per memoria*.

Capitolo 166. Ricavo derivante dall'alienazione di immobili di proprietà demaniale, già destinati ad uffici governativi sistemati in altre sedi, *per memoria*.

Capitolo 167. Ricavo dell'alienazione di titoli di proprietà della Regione, *per memoria*.

Capitolo 168. — Affrancazione e alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili, *per memoria*.

Capitolo 169. — Entrate derivanti da alienazioni di qualsiasi natura, *per memoria*.

Totale dei proventi per vendita di beni ed affrancazione di canoni, —

## Ricupero diversi

Capitolo 170. Ricavo dalla vendita delle merci e dal noleggio dei materiali forniti dalle Nazioni Alleate, *per memoria*.

Capitolo 171. Ricavo dalla vendita dei materiali residuati di guerra, *per memoria*.

Capitolo 172. Rimborsamento delle anticipazioni concesse al personale del Corpo delle Foreste per acquisto di cavalli, *per memoria*.

Capitolo 173. Riscossione di anticipazioni e ricupero vari, *per memoria*.

Totale dei ricupero diversi, —

## CATEGORIA III. - Entrate per partite di giro.

## Partite di giro

1) *relative a capitoli di spesa iscritti nella rubrica dell'Assessorato delle finanze:*

Capitolo 174. Rimborsamento delle anticipazioni concesse

all'Istituto regionale della vite e del vino ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 18 luglio 1950, n. 64, *per memoria*.

Capitolo 175. Depositi per spese di asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguono negli uffici contabili demaniali, *per memoria*.

Capitolo 176. Entrate per ricupero di anticipazioni varie, lire 5.000.000.

Capitolo 177. Rimborsi per spese anticipate per la liquidazione di quanto dovuto dalla Regione per canone di affitto della Villa d'Orleans, *per memoria*.

2) *relative a capitoli di spesa iscritti nella rubrica dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:*

Capitolo 178. Ricupero delle anticipazioni concesse per acquisto di cavalli per il Corpo delle Foreste, lire 10.000.000.

Capitolo 179. Rimborsi per spese anticipate per la corresponsione delle competenze fondamentali ed accessorie al personale comunque dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in servizio presso gli uffici periferici dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, *per memoria*.

3) *relative a capitoli di spesa iscritti nella rubrica dell'Assessorato dell'industria e del commercio:*

Capitolo 180. Rimborsi per spese anticipate per la corresponsione delle competenze fondamentali ed accessorie al personale appartenente al ruolo statale degli uffici provinciali dell'industria e del commercio e del Distretto minerario di Caltanissetta, *per memoria*.

Capitolo 181. Somme da versare da privati per le spese della vigilanza esercitata dal Corpo delle miniere sulle ricerche e concessioni minerarie e per agevolazioni varie in favore delle industrie (R. decreto-legge 20 marzo 1927, n. 527, convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 519, R. decreto 20 luglio 1927, n. 1443, e successive disposizioni per l'incremento della produzione), lire 10.000.000.

4) *relative a capitoli di spesa iscritti nella rubrica dell'Assessorato del turismo e dello spettacolo:*

Capitolo 182. Contributi per la costituzione del fondo di solidarietà alberghiera (artt. 2 e 3 della legge regionale 10 febbraio 1951, n. 8), lire 70.000.000.

Totale delle partite di giro, lire 95.000.000.

## Entrate per conto di terzi

Capitolo 183. Anticipazioni o rimborsi per spese da sostenere o sostenute per conto di terzi, *per memoria*.

## Aziende speciali

1) *relative a capitoli di spesa iscritti nella rubrica della Presidenza della Regione e Uffici, servizi e Amministrazioni dipendenti:*

Capitolo 184. Entrate della Gazzetta Ufficiale della Regione, lire 20.000.000.

## II LEGISLATURA

## XCVIII SEDUTA

22 OTTOBRE 1952

2) relative a capitoli di spesa iscritti nella rubrica dell'Assessorato delle finanze:

Capitolo 185. Entrate derivanti dalla gestione della Azienda speciale del bacino idrotermale di Sciacca. lire 40.000.000.

Capitolo 186. Entrate derivanti dalla gestione dell'Azienda speciale dei complessi idrotermominerali di Acireale. lire 15.501.000.

Totale delle Aziende speciali, lire 75.501.000.

PRESIDENTE. Pongo ai voti i capitoli testè letti della tabella A) in parte straordinaria (categoria prima: da 128 a 164; categoria seconda: da 165 a 173; categoria terza da 174 a 186).

(Sono approvati)

Prego il deputato segretario di dar lettura dei riassunti per titoli e per categorie.

LO MAGRO, segretario:

## RIASSUNTO PER TITOLI

## TITOLO I — Entrata ordinaria

## CATEGORIA I — Entrate effettive

Redditi patrimoniali della Regione, lire 157.320.000.  
Tributi:

Imposte dirette, lire 6.922.200.000.

Tasse ed imposte indirette sugli affari, lire.....  
16.134.100.000.

Dogane e imposte indirette sui consumi, lire.....  
1.895.200.000.

Proventi di servizi pubblici minori, lire 266.200.000.

Rimborsi e concorsi nelle spese, lire 7.600.000.

Proventi e contributi speciali, lire 2.011.600.000.

Entrate diverse, lire 1.039.500.000.

Totale della categoria I (parte ordinaria), lire  
28.433.720.000.

## TITOLO II — Entrata straordinaria

## CATEGORIA I — Entrate effettive

Imposte transitorie, lire 2.046.000.000.

Rimborsi e concorsi nelle spese, lire 2.000.000.

Proventi e contributi speciali, lire 500.000.

Entrate diverse, lire 28.500.000

Totale della categoria I (parte straordinaria), lire  
2.077.000.000.

## CATEGORIA II — Movimento di capitali

Vendita di beni ed affrancazione di canoni, lire —.  
Ricuperi diversi, lire —.

Totale della categoria II, lire —.

## CATEGORIA III — Entrate per partite di giro

Partite di giro, lire 95.000.000

Entrate per conto di terzi, lire —.

Aziende speciali, lire 75.501.000.

Totale della categoria III. lire 170.501.000

Totali del titolo II - Entrata straordinaria, lire  
2.247.501.000.

Totale generale. lire 30.681.221.000.

## RIASSUNTO PER CATEGORIE

## CATEGORIA I — Entrate effettive

Parte ordinaria, lire 28.433.720.000.

Parte straordinaria, lire 2.077.000.000

Totali delle entrate effettive, lire 30.510.720.000

## CATEGORIA II — Movimento di capitali

Parte straordinaria, lire —.

## CATEGORIA III — Entrate per partite di giro

Parte straordinaria, lire 170.501.000.

Totale generale, lire 30.681.221.000.

PRESIDENTE. Pongo ai voti i riassunti per titoli e per categorie.

(Sono approvati)

Pongo, quindi, ai voti l'articolo 1.

(E' approvato)

## Art. 2.

Gli Assessori, ciascuno per la materia di propria competenza, sono autorizzati al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953, in conformità dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge (tabella B).

Poichè in tale articolo è richiamata la tabella B annessa al disegno di legge, per cui dovrebbe iniziarsi la discussione sulle varie rubriche dello stato di previsione della spesa, data l'ora tarda, rinvio alla seduta successiva il seguito della discussione.

Il Presidente della Regione, l'Assessore alle finanze, il Presidente della Giunta del bilancio ed i Capi-gruppo sono pregati di riunirsi nel mio Gabinetto, per concordare l'ordine da seguire nella discussione delle varie rubriche.



## II LEGISLATURA

## XCVIII SEDUTA

22 OTTOBRE 1952

La seduta è rinviata a domani, 23 ottobre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

A. — Comunicazioni.

B. — Discussione dei seguenti disegni e proposte di legge:

1) « Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953 » (199);

2) Ratifica del D.L.P. 11 marzo 1952, n. 6, concernente: « Provvedimenti per agevolare la costruzione, l'ampliamento e l'attrezzatura di villaggi turistici, campeggi e tendopoli » (183);

3) « Applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 4 novembre 1951, n. 1188, concernente la ratifica con modificazioni ed aggiunte al D.L. 3 maggio 1948, n. 949, riguardanti norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali » (128);

4) « Norme integrative per i concorsi del personale sanitario degli ospedali della Regione siciliana » (178);

5) « Schema di disegno di legge da proporre al Parlamento nazionale: « Provvedimenti a favore delle aziende agricole, site nell'ambito della Regione siciliana danneggiate dall'alluvione dell'autunno 1951 » (101);

6) Ratifica del D.L.P. 30 agosto 1951, n. 26, concernente: « Riduzione degli estaghi relativi alla locazione dei fondi rustici ed alla vendita di erbe per il pascolo per la annata agraria 1950-51 » (60);

7) « Aggiunte e modifiche alla legge 11 gennaio 1951, n. 25, recante norme sulla perequazione e sul rilevamento fiscale straordinario » (146);

8) « Termine di validità dei decreti legislativi del Presidente della Regione » (126);

9) « Provvidenze a favore di iniziative turistiche » (158);

10) « Istituzione a Catania di una

Scuola professionale femminile e di magistero per la donna » (97);

11) Ratifica del D.L.P. 31 ottobre 1951, n. 31, concernente: « Istituzione dei cantieri scuola di lavoro per la sistemazione delle strade comunali » (95);

12) Ratifica del D.L.P. 26 settembre 1951, n. 29, concernente: « Acceleramento dei pagamenti relativi alla esecuzione delle opere pubbliche di competenza della Regione » (72);

13) Ratifica del D.L.P. 14 ottobre 1952, n. 32, relativo all'estensione al territorio della Regione siciliana delle disposizioni contenute nel D.L. 7 aprile 1948, n. 262, nella legge 12 luglio 1949, n. 386, e nella legge 19 maggio 1950, n. 319, concernente il collocamento a riposo dei dipendenti degli enti locali territoriali ed istituzionali dei ruoli transitori per la sistemazione del personale non di ruolo degli enti stessi » (106);

14) « Imponibile di mano d'opera nei piani di cui agli articoli 8 e seguenti della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104 » (96);

15) « Approvazione dei ruoli organici dell'Amministrazione regionale » (180);

16) « Istituzione dell'Istituto siciliano di epidemiologia e patologia mediterranea » (104);

17) « Erezione a Comune autonomo della frazione « Gallodoro » del Comune di Letojanni (Messina) » (215);

18) « Erezione a Comune autonomo della frazione « Saponara » del Comune di Villafranca Tirrena » (223).

La seduta è tolta alle ore 20,30.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

*Il Direttore*

**Dott. Giovanni Morello**

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo

ALLEGATO

## Risposte scritte ad interrogazioni

GUTTADAURO. — *Al Presidente della Regione* — « Per conoscere:

1°) se è a sua conoscenza la paventata soppressione del Compartimento marittimo di Palermo;

2°) ove tali malaugurate voci rispondessero a verità, quali provvedimenti ha adottato o ritiene di adottare allo scopo di impedire che tale soppressione aumenti la disoccupazione nella città di Palermo con particolare grave danno a diverse centinaia di lavoratori, appartenenti a varie categorie, a parecchie decine di aziende che traggono i mezzi di vita ai margini del porto. » (467) (*Annunziata il 14 ottobre 1952*)

RISPOSTA. — « Si comunica che, da accertamenti eseguiti, non è risultata rispondente a verità la notizia che la Società di navigazione « Tirrenia » voglia sopprimere la sede compartimentale di Palermo. » (18 ottobre 1952)

*Il Presidente della Regione*  
RESTIVO

GUZZARDI e COLOSI. — *All'Assessore all'agricoltura ed alle foreste, all'Assessore al lavoro, alla previdenza ed all'assistenza sociale.* — « Per sapere:

1) se sono a conoscenza che:

a) la Direzione generale del Commissariato anticoccidico, con sede in Catania, adopera, a titolo di esperimento, gas acido cianidrico liquido, prodotto dalla Montecatini, conservato in bombole che non resistono ad una temperatura che supera i 28° e che a causa di ciò molte bombole sono scoppiate provocando il ferimento di numerosi operai;

b) i vari concorsi dipendenti del Commissariato generale anticoccidico non sono debitamente attrezzati con centri di pronto soccorso e con medici di servizio, e che, malgrado nel corso degli ultimi anni si siano verificati incidenti mortali e gravi ustioni, sono dotati di cassette contenenti solo tintura di jodio e ammoniaca, medicinali non idonei a soccorrere gli infortunati, specialmente

nei casi di avvelenamento per respirazione di gas;

2) se intendono intervenire prontamente perchè si provveda da parte del Commissariato generale anticoccidico a istituire le misure necessarie di prevenzione e di pronto soccorso a garanzia e difesa della vita e della integrità dei lavoratori e perchè si sospenda l'uso delle sopradette pericolose bombole di gas liquido. » (472) (*Annunziata il 14 ottobre 1952*)

RISPOSTA. — « Mi sembra opportuno permettere che il Commissariato in questione svolge per esplicita disposizione del decreto istitutivo la sua attività fuori della Sicilia e pertanto, stante il suo carattere interregionale, rientra in forza del disposto dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 789, nel novero degli enti ed organismi a carattere nazionale sottoposti a tutela e vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Pur tuttavia l'Assessorato scrivente svolge nei confronti dell'Ente di cui si tratta le funzioni previste dall'articolo 20 dello Statuto della Regione.

In merito poi a quanto forma oggetto della interrogazione delle Signorie loro onorevoli, mi pregio comunicare che, dagli atti di ufficio risulta che il Commissariato non ha trascurato quegli accorgimenti di prudenza atti a garantire l'incolumità dei propri dipendenti.

Torna utile accennare che sin dal 1944 la direzione del Commissariato anticoccidico ebbe ad iniziare nel territorio del comune di Catania prove sperimentali di fumigazione degli agrumeti con acido cianidrico liquido contenuto in apposite bombole resistenti a 100 atmosfere di pressione.

Tali prove furono continuate negli anni 1949-50 rispettivamente nei territori di Palagonia e di Paternò, nonché nella recente campagna estiva 1952, nei territori del comune di Belpasso.

Nella conduzione delle prove sperimentali in tutti i menzionati anni, compreso il 1952, non si è verificato alcuno scoppio di bom-



## II LEGISLATURA

## XCVIII SEDUTA

22 OTTOBRE 1952

bole, nè d'altro canto si sono verificati inconvenienti agli operai addetti ai lavori.

Quanto alla attrezzatura di pronto soccorso ed alle preventive misure igieniche per i dipendenti consorziali, risulta che le squadre che hanno lavorato con acido cianidrico liquido o con cianuro di sodio sono attrezzate di maschere antigas e di cassette prontoso-ccorso contenenti: soluzione di ammoniaca; tintura di jodio; alcool; due fiale di cardiosol ed efedrina; due ampolline di nitrito di amile; due fiale di 10 cc. di soluzione di bleu di metilene al 2,5%; due fiale di 100 cc. di soluzione di iposolfito al 10%; due fiale di soluzione di nitrato di sodio al 2%; due pacchetti di cotone idrofilo; 4 bende; due bustine di garza sterilizzata; un tubetto di antiptiol ed una siringa, sterilizzata, per iniezioni intramuscolari.

Risulta altresì che il pronto soccorso viene effettuato sul posto dal capo squadra, mentre nei casi di eventuali gravi incidenti, il capo squadra è autorizzato a ricorrere al medico più vicino o addirittura agli ospedali esistenti nelle varie zone, ai quali il Commissariato anticoccidico ha assegnato preventivamente gli antidoti specifici.

Da quanto esposto, suppongo di avere soddisfatto la richiesta delle Signorie loro onorevoli col prospettare la reale situazione amministrativa e funzionale del Commissariato in questione.

Comunque sarei ben disposto a fornire ulteriori notizie qualora per maggiori chiarimenti, le Signorie loro onorevoli lo ritenessero opportuno. » (16 ottobre 1952)

L'Assessore  
GERMANÀ GIOACCHINO

GENTILE. — *Al Presidente della Regione, all'Assessore all'agricoltura ed alle foreste.* — « Per conoscere i motivi che hanno indotto il Ministero del commercio estero a concedere la autorizzazione alla società milanese « Feronia » d'importare dagli Stati Uniti d'America arance per un valore di nove milioni di lire.

L'inconcepibile provvedimento non tiene conto del gravissimo danno apportato ai produttori ed esportatori siciliani in un momento in cui la pericolosa crisi agrumaria incide sulla esportazione siciliana e si dovrebbe, con ogni sforzo, estendere i rapporti con i paesi

esteri per estendere il consumo e lo sviluppo dei nostri pregiati prodotti.

L'inafasto provvedimento colpisce ancora duecentomila lavoratori agrumari, che in una zona depressa come la nostra Isola, vivono in condizione di disagio ed incertezza economica.

L'interrogante chiede, altresì, di conoscere l'azione che intenderà svolgere il Governo regionale presso gli organi centrali affinché vengano seriamente garantiti i sacrosanti interessi delle anzidette categorie che, a parere del sottoscritto, non sono sufficientemente tutelati nell'attuale politica economica nazionale. » (483) (Annunziata il 14 ottobre 1952)

RISPOSTA. — « Comunico che l'Assessorato scrivente ebbe a segnalare al Ministero della Agricoltura il vivo allarme suscitato fra gli agrumicoltori siciliani dalla notizia, diffusa dalla stampa, secondo la quale il Ministero del commercio con l'estero aveva concesso, a società commerciali italiane, autorizzazioni ad importare arance dalla California.

Il predetto Ministero ha fatto sapere che non risulta siano in corso concessioni di licenze di importazioni di agrumi dalla California e che il caso lamentato dalla Signoria vostra si riferisce all'importazione di quintali 1.400 di agrumi, avvenuta verso la metà dello scorso mese di agosto a seguito di una eccezionale autorizzazione, concessa sin dal 1950, dal Ministero del commercio con l'estero, di concerto con le amministrazioni interessate, alla società Feronia di Milano, che ha attuato una complessa operazione di importazioni e di esportazioni, di cui si sono avvantaggiate anche le categorie agricole italiane che hanno potuto collocare in Germania ed in Austria prodotti ortofrutticoli, destinati alle truppe americane, per l'importo di 2 milioni di dollari.

Comunque, l'Assessorato scrivente ha interessato, tramite il Ministero dell'agricoltura, quello del commercio con l'estero perchè, essendo vietata, per ragioni fitosanitarie, l'importazione da tutti i Paesi di piante di agrumi, loro parti, frutti e scorze fresche di tali frutti, ai sensi dell'articolo 7 del decreto 24 marzo 1948, non siano concesse licenze per l'introduzione nel territorio della Repubblica dei prodotti vegetali in parola. » (17 ottobre 1952)

L'Assessore  
GERMANÀ GIOACCHINO